

GRUPPI DI LAVORO NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO D'AUTORE

Il testo non rappresenta alcuna formale posizione in quanto mero strumento di lavoro.

Sul lato sinistro del presente documento vi è il testo vigente della l. 633/41. Accanto le proposte di modifica.

Per ogni area tematica e, possibilmente, per ogni singolo articolo, vi sono quindi diverse proposte e commenti e valutazioni (in grassetto e/o evidenziati dal simbolo “*”), frutto degli interventi dei componenti dei gruppi di lavoro che fino al 20 novembre 2007 hanno offerto il loro prezioso contributo.**

I coordinatori

Valeria Falce - Ferdinando Tozzi

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Modifiche alla LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di (altri) diritti connessi al suo esercizio

Art. 1.

[1] Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

2. Sono altresí protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore

Art. 1. TITOLO I

Disposizioni sul diritto d'autore

Capo I

Opere protette

Si auspica un'inclusione esplicita dell'opera audiovisiva ed in particolare nella sua declinazione di format televisivo tra le opere protette (art. 2) così come i requisiti per tale inclusione, in ogni caso ed ancor prima sarebbe utile definire la nozione di opera audiovisiva (essendo solo presente l'opera cinematografica) e di produttore (equiparando espressamente le figure di produttore di opere cinematografiche e di opere audiovisive).

Si auspica un'inclusione esplicita dell'opera audiovisiva **(in modo da disciplinarne le peculiarità rispetto all'opera cinematografica)**

ed in particolare nella sua declinazione di format televisivo tra le opere protette (art. 2) così come i requisiti per tale inclusione, in ogni caso ed ancor prima sarebbe utile definire la nozione di opera audiovisiva (essendo solo presente l'opera cinematografica) e di produttore (si suggerisce di valutare l'opportunità o meno di equiparare le figure di produttore di opere cinematografiche e di opere audiovisive). **Sembra opportuno individuare gli autori delle opere audiovisive, tenendo conto delle peculiarità del caso e delle differenze rispetto all'opera cinematografica**

- In merito ad alcune modifiche che seguono: art 2 n. 11 e 12
Queste modifiche non ci paiono accettabili in quanto le formule attualmente proposte appaiono non sufficientemente chiare (“secondo criteri sintattici e semantici”; “pur senza giungere ad una esposizione minuziosa ed analitica ne espliciti in modo dettagliato ed esaustivo”); si propone di verificare le esperienze estere più significative per tentare riformulazioni più tassative

- modifiche all'art. 4

Non sembrano necessarie.

- modifiche all'art. 12 (e 11 attuale)

Sembra che le norme attuali siano già in linea con la proposta di modifica

- modifiche all'art. 13

Il diritto di sincronizzazione appare già adeguatamente regolato nella prassi; la sua definizione e regolamentazione in questa sede appare quindi forse inopportuna, tenuto in considerazione i tempi del nostro lavoro.

Per quanto riguarda le proposte in tema di videoludico, in mancanza di un articolato appare difficile esprimere valutazioni. E' assolutamente necessario mantenere nell'art. 13 l'espressione “in qualunque modo o forma”, che fa della norma una disposizione cd. “di chiusura”.

Le altre proposte non sembrano attenere all'art. 13 ma piuttosto al diverso tema delle libere utilizzazioni, sul quale si richiamano fin d'ora le osservazioni di altri, che condividiamo pienamente.

- modifiche all'art. 15bis

La modifica suggerita all'art. 15 appare non condivisibile, se non altro perché tale limitazione del diritto non è compresa fra quelle indicate dall'art. 5 della direttiva 2001/29.

- modifiche all'art. 16

L'emendamento all'art. 16, comma 3, non sembra condivisibile. La norma è infatti indeterminata (non è chiaro cosa si debba intendere per parte non essenziale dell'opera, e per elementi paratestuali dell'opera); in ogni caso l'emendamento non è conforme al predetto art. 5.

- modifiche all'art. 18bis

La proposta di introdurre il diritto di noleggio su rete è del tutto inaccettabile in quanto incompatibile con la ratio di tutte le norme nazionali e comunitarie in tema di diritto di comunicazione, messa a disposizione, prestito e noleggio.

- commenti agli artt. 19 e 78ter

Non sono comprensibili. Appare infatti favorevole ad una tutela degli autori prevedere che nuovi mezzi siano inclusi nei diritti di cui agli artt. 12 e ss. l.a. Altro aspetto, completamente diverso, attiene all'eventuale cessione di tali diritti dall'autore a terzi soggetti (editori, etc.): questo sarebbe infatti un tema prettamente contrattuale.

Per quanto riguarda la nozione di "opera multimediale" si ritiene che il suo inserimento tra le opere protette (art. 1 e 3, ecc...) potrebbe causare degli equivoci in quanto la multimedialità attiene più precisamente alla forma di comunicazione di determinati contenuti e potrebbe non rappresentare di per sé un tipo particolare di opera dell'ingegno. L'opera cosiddetta multimediale potrebbe forse più facilmente essere ricondotta a un'ipotesi di opera collettiva o complessa a seconda dei casi. Si potrebbe invece valutare l'opportunità di includere nell'elenco dell'art. 2, e disciplinare con norme particolari di diritti di utilizzazione economica, la categoria delle opere audiovisive che sono nella pratica accomunate a quelle cinematografiche ma che in realtà presentano alcuni profili che richiederebbero specifica regolamentazione, soprattutto in considerazione dello sviluppo di nuovi contenuti audiovisivi che poco hanno a che vedere con il concetto di "opera cinematografica". Inoltre si ritiene necessaria una definizione ed eventualmente protezione del "format televisivo" e della "opera interattiva". Potrebbe essere opportuno introdurre il concetto di "digitale" nelle disposizioni relative ai diritti elusivi dell'autore.

Premessa per l'individuazione delle opere protette è che sussista "originalità" dell'opera - espressione della creatività dell'autore - elemento essenziale per accordare tutela ai sensi della l. aut.. La pronuncia della Cass. n. 581/2007 ha ribadito tale assunto con riferimento ai programmi per elaboratore, affermando che la creatività del programma sussiste anche se esso sia frutto di idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria del programma stesso, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.

Di seguito elenco le opere su cui si è discusso, riportando e accogliendo alcune definizioni proposte:

- opera multimediale, alcuni ritengono non rivesta particolare specificità o che sia riconducibile all'opera collettiva o complessa: infatti la multimedialità consiste nella rielaborazione compositiva di diversi oggetti di diritto d'autore, che determina una nuova opera complessa; questa è stata finora la linea argomentativa seguita in giurisprudenza per la tutela di tali opere; altri propongono la seguente definizione: "*opere multimediali, intese come opere costituite dall'integrazione in formato digitale di almeno due mezzi espressivi (quali ad esempio scrittura, grafica, registrazioni audio e video, immagini in movimento...), consultabili in modo interattivo e non lineare, e organizzate secondo criteri sintattici e semantici che ne costituiscono l'elemento unitario e originale*"; ritengo che tale definizione descriva e qualifichi il genere;
- trasposizione in versione multimediale di opera collettiva a carattere testuale: occorre specificare chi detiene il diritto di sfruttamento e a quali condizioni;
- format televisivo – purché "completo" di tutti gli elementi necessari alla produzione di un programma, tutela limitata ai soli "elementi caratterizzanti", che vanno individuati – secondo alcuni potrebbe essere definito come "*lo schema originale di un'opera audiovisiva di qualsiasi genere che, pur senza*

giungere ad un'esposizione minuziosa ed analitica, ne esplichì , in modo dettagliato ed esaustivo, le fasi sequenziali e tematiche e sia idoneo, anche attraverso interventi di adattamento, alla creazione di multipli”;

- opera interattiva, caratterizzata dalla interattività
- videogioco
- opera video-ludica, forse in certa misura assimilabile al programma per elaboratore
- “sincronizzazione” di opere musicali con immagini: mi pare condivisibile la proposta di prevedere di tutelare “*le opere costituite da sequenze di immagini in movimento in qualunque forma espresse, anche su supporti digitali e per reti telematiche*”
 - su pc o telefono
 - oltre che nella cinematografia
 - e negli spot

Si suggerisce il seguente testo:

“Art1. La protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui alla presente legge è riconosciuta di rilevante interesse generale ai fini della promozione e dell'incremento delle attività di creazione e diffusione delle opere dell'ingegno, in relazione all'art. 27, comma 2 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed agli articoli 2, 4, 9, 21 e 33, 41 e 42 della Costituzione.”

Si potrebbe riflettere su una definizione più chiara del requisito di accesso alla protezione: il carattere creativo

art. 1

Inserire un'equiparazione tra le opere cinematografiche e “le opere audiovisive o le opere costituite da sequenze di immagini in movimento”. Potrebbe essere utile una definizione di opere audiovisive, lasciando invece alle “Opere costituite da sequenze di immagini in movimento” la funzione di chiusura del sistema.

l'equiparazione già esistente di fatto potrebbe non essere soddisfacente.

Art. 2

1. Sono protette ai sensi del presente codice le opere dell'ingegno di carattere creativo in qualsiasi modo o forma esse siano espresse quali, in via esemplificativa:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose;*
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;*
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche;*
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della*

*incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia nonché le opere del disegno industriale; **quando presentino valore artistico;***

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere cinematografiche ed audiovisive di qualsiasi genere prodotte per essere diffuse da qualsiasi mezzo ad eccezione delle sequenze di immagini in movimento di semplice documentazione protette nel Titolo III del Codice;

7) le opere fotografiche espresse con qualsiasi procedimento tecnologico;

8) i programmi per elaboratore consistenti in sistemi operativi e programmi applicativi di utilità o gioco destinati ad essere utilizzati mediante dispositivi o sistemi informatici. Restano esclusi dalla tutela accordata dal presente codice le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine "programma" comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso consistente nei codici sorgenti, ove riservati, e nelle istruzioni utilizzate per la programmazione ;

Art. 2. L'art. 2 LDA dovrebbe contenere dei requisiti estremamente selettivi affinché un'opera dell'ingegno possa ricevere protezione ai sensi della LDA. In tal modo la tutela tornerà a riguardare le sole opere dell'ingegno di carattere realmente creativo la cui forma sia in grado di suscitare delle emozioni.

.....

Art. 2

Inserire la definizione di opere multimediali:

"N°11) le opere multimediali, intese come opere costituite dall'integrazione in formato digitale di almeno due mezzi espressivi (quali ad esempio scrittura, grafica, registrazioni audio e video, immagini in movimento...), consultabili in modo interattivo e non lineare, e organizzate secondo criteri sintattici e semantici che ne costituiscono l'elemento unitario e originale."

Nel contempo, occorrerebbe chiarire la definizione di banche dati di cui alla precedente lett. 9), con la precisazione che le b.d. sono caratterizzate da un apposito sistema d'indicizzazione e d'interrogazione sui contenuti.

Va ribadito che non si ritiene la multimedialità come uno specifico tipo di opera da tutelare autonomamente, per quanto riguarda la definizione proposta, si osserva che multimedialità a rigore non prevede necessariamente di per sé l'interattività. Inoltre il concetto di "interattività" non è il semplice contrario di "non lineare" ma implica un rilevante valore aggiunto che comporta una partecipazione attiva dell'utente e non può essere identificata con la semplice modalità di consultazione attraverso link.

Art. 2

"In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé

opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II, le opere audiovisive (le opere costituite da sequenze di immagini in movimento sono comprese in quelle audiovisive, la loro indicazione separata rischierebbe di creare confusione e comunque sembra priva di utilità pratica);

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

10) Le opere del disegno industriale ~~che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.~~

Non si ritiene opportuno l'abolizione del requisito del carattere creativo e del valore artistico

11) Le opere multimediali, intese come opere costituite dall'integrazione in formato digitale di almeno due mezzi espressivi (quali ad esempio scrittura, grafica, registrazioni audio e video, immagini in movimento...), consultabili in modo interattivo e non lineare, e organizzate secondo criteri sintattici e semantici che ne costituiscono l'elemento unitario e originale.

12) Il format, inteso come lo schema originale di un'opera audiovisiva di qualsiasi genere che, pur senza giungere ad un'esposizione minuziosa ed analitica, ne espliciti, in modo dettagliato ed esaustivo, le fasi sequenziali e tematiche e sia idoneo - anche attraverso interventi di adattamento - alla creazione di multipli.”

Si propone la seguente definizione di format:

il format inteso come schema originale esplicativo di un'opera audiovisiva o spettacolo di qualsiasi genere, che ne descriva in modo dettagliato ed esaustivo le fasi sequenziali e tematiche, sia adatto ad essere rappresentato, attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, e idoneo alla creazione di multipli.

Art. 2

“In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la

traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II, le opere audiovisive, le opere costituite da sequenze di immagini in movimento;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

10) Le opere del disegno industriale ~~che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.~~

11) Le opere multimediali, intese come opere costituite dall'integrazione in formato digitale di almeno due mezzi espressivi (quali ad esempio scrittura, grafica, registrazioni audio e video, immagini in movimento...), consultabili in modo interattivo e non lineare, e organizzate secondo criteri sintattici e semantici che ne costituiscono l'elemento unitario e originale.

12) Il format, inteso come lo schema originale di un'opera audiovisiva di qualsiasi genere che, pur senza giungere ad un'esposizione minuziosa ed analitica, ne espliciti, in modo dettagliato ed esaustivo, le fasi sequenziali e tematiche e sia idoneo - anche attraverso interventi di adattamento - alla creazione di multipli.”

art.2

Introduzione di ulteriori definizioni come quella del format (potrebbe essere definito come “lo schema originale di un'opera audiovisiva di qualsiasi genere che, pur senza giungere ad un'esposizione minuziosa ed analitica, ne espliciti in modo dettagliato ed esaustivo, le fasi sequenziali e tematiche e sia idoneo - anche attraverso interventi di adattamento, alla creazione di multipli”). Altrove sarebbe poi da chiarire che i diritti di utilizzazione economica relativi al format ed alle opere da esso derivate spettano a chi ne ha coordinato la creazione sviluppandone le relative fasi sequenziali e tematiche ovvero, in subordine, a chi per altro titolo ne detiene la disponibilità. Per quanto poi attiene alle opere multimediali ritengo utile una loro menzione nelle opere protette dato che la multimedialità dell'opera stessa, sostanziandosi in una rielaborazione composita di diversi oggetti di diritto d'autore,

determina una nuova opera creativa.

Se è vero che sono de facto già tutelate perché la Ida dà rilevanza al contenuto creativo e non al supporto dell'opera, tuttavia ritengo opportuna un'esplicita equiparazione - in questa sede - di tali opere alle opere collettive o comuni. La giurisprudenza, infatti, in assenza di una lettura certa si è orientata in maniera diversa di volta in volta inquadrando la tutela come opera cinematografica, letteraria, banca dati, programma per elaboratore etc. Cosa si debba infatti intendere per opera multimediale non è univoco, attribuirei il carattere dell'interattività a tali tipi di opera, a differenza di quanto altri ritengono. Sarebbe dunque utile tentare una definizione che tenga conto dei seguenti caratteri essenziali: la pluralità di mediarese consultabili poiché ricondotti all'unico medium digitale, l'interattività che caratterizza la loro consultazione da parte degli utenti. Da quanto sopra discenderebbe l'individuazione dell'autore secondo il disposto dell'art. 7, fermi restando i diritti degli autori delle opere sottostanti.

ART. 2

ART. 2.

In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia (3);
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;

1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo in qualsiasi modo o forma esse siano espresse, quali:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;*
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;*
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;*
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, nonché le opere del disegno industriale;*
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;*

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione

6) le opere cinematografiche, le opere audiovisive e le opere costituite da sequenze di immagini in movimento, salva la

protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II⁽³⁾;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto⁽⁵⁾.

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico¹.

Art. 3.

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette

protezione ai sensi delle norme del titolo secondo;

7) *le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;*

8) *i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;*

9) *le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore quali le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.*

Art. 3.

1. *Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio*

come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art. 4

*1. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, le **trasposizioni di opere in versione multimediale**, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.*

Art. 4. vanno previste le trasposizioni di opere in versione multimediale – p.e., un'opera collettiva a carattere testuale come un periodico viene strutturata e integrata, nella versione on-line, in modo da includere audiovisivi, file Mp3, immagini in movimento etc.; esemplare il caso di “Science”

Art. 4.

Art. 4.

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

1. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Sarebbe opportuno in tal senso rinunciare al diritto esclusivo prevedendo un sistema di diritto a compenso per gli autori di opere che siano oggetto di elaborazioni, modificazioni, trasposizioni; naturalmente facendo salvi i diritti morali

Art. 5.

Art. 5.

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

*1. “Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato, delle **Istituzioni** e Amministrazioni pubbliche italiane, **europee ed extraeuropee.**”*

In merito a quanto sopra, si ritiene di non fare previsioni espresse sulle norme regolamentari redatte dai privati su commissione e a spese dello Stato, considerandosi tale fattispecie già compresa per analogia in questa norma.

Capo II

Soggetti del diritto

Art. 6.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 7.

[1] È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

[2] È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Art. 8.

[1] È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.

[2] Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Art. 9.

[1] Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso

Capo II

Soggetti del diritto

Art. 6.

1. "Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale e della personalità dell'autore."

Art. 7.

1. È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

2. È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Art. 8.

1. È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.

2. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Art. 8: inserire dopo il termine "riproduzione" anche "...comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico o radiodiffusione".

Art. 9.

1. Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti

a far valere i diritti dell'autore, finché non si sia rivelato. *dell'autore, finché non si sia rivelato.*

[2] Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente. *2. Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.*

Art. 10.

Art. 10.

[1] Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

1. Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

[2] Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

2. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

[3] Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

3. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Art. 11.

...

[1] Alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

[2] Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

Capo III

Capo III

Contenuto e durata del diritto di autore

Contenuto e durata del diritto di autore

Sezione I — *Protezione della utilizzazione economica dell'opera.*

Sezione I — Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

TITOLO I

Disposizioni sul diritto d'autore Capo I Opere protette

Si chiede di definire le nuove opere frutto delle nuove tecnologie.
In particolare si chiede di individuare e disciplinare la c.d. opera multimediale.

Capo III

Contenuto e durata del diritto di autore

Sezione I — Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

Artt. 11 e 29, in rapporto con il Codice dell'amministrazione digitale (dlgs 82/2005 e successive modifiche).

Poiché l'art. 2 del Codice citato stabilisce che le pubbliche amministrazioni assicurano disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dell'informazione in modalità digitale, occorrerebbe stabilire il diritto delle P.A., non esclusivo ma concorrente con quello dell'autore, alla distribuzione e comunicazione al pubblico perpetua a scopo non di lucro (es.: pubblicazione nell'archivio istituzionale o sul sito web pubblicamente accessibile dell'ente) dei contenuti pubblicati a loro nome o a loro spese.

ART. 11

- 1. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.*
- 2. Ha altresí il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.*
- 3. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione avvenuta con il consenso dell'avente diritto.*
- 4. L'autore ha inoltre il diritto di pubblicare l'opera anche in raccolta, nonché di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.*

Art. 12.

Art. 12.

[1] L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

*ART. 12-bis **ATTENZIONE COPYRIGHT!***

[2] Ha altresí il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

[3] È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Art. 12-bis.

1. *Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno create dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.*
2. *Se l'opera è creata su commissione o in rapporto di lavoro autonomo i diritti di utilizzazione economica dell'opera si trasferiscono al committente o datore di lavoro nei limiti dell'oggetto e della causa del contratto.*

proposta: l'articolo dovrebbe diventare Art. 13 e quindi di conseguenza si dovrebbe rivedere tutta la numerazione

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro⁽⁶⁾.

12-ter. Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.²

Art. 13

ART. 13

1 Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art. 13

1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la duplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione, analogico o digitale.

Art.13

Si concorda sull'opportunità di non specificare il supporto digitale da ricomprendere in tale articolo per fornire una norma flessibile alle evoluzionitecnologiche.

Sarebbe poi forse utile all'art. 16 inserire una menzione che ricomprenda la ritrasmissione o trasmissione in simultanea con altre tecnologie, di opere cinematografiche/audiovisive o comunque di immagini in movimento secondo modalità telematiche digitali che attualmente

non mi sembra siano ricomprese nelle "comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso" (potendo tali trasmissioni, ad esempio via Internet, non essere codificate) né tanto meno nella "messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente" (riferendosi tale definizione cumulativa ai soli servizi on demand).

Anche l'art. 16 bis dovrebbe contenere una definizione di comunicazione al pubblico tramite reti telematiche digitali che ricomprenda le nuove tecnologie (DVB-H, IPTV etc).

Su questa linea anche l'art. 18 bis dovrebbe chiarire che il diritto di noleggiare ricomprende anche la possibilità di accedere in via telematica copie digitali (o comunque non materiali) di opere tutelate dal diritto d'autore in maniera temporanea nel luogo e nel momento scelti individualmente.

A) Si ritiene necessario disciplinare il settore dei videogiochi, che, anche sul piano economico, è sempre più in ascesa.

A questo fine, si dovrà decidere se, nell'ambito degli artt.1 e 2 della l.d.a., le opere videoludiche debbano essere catalogate quale nuovo ed autonomo genere di opere dell'ingegno o se sposare la tesi secondo cui le stesse rientrerebbero

nella categoria dei programmi per elaboratore, con tutte le conseguenze del caso.

Considerato, inoltre, che, in tali opere, è spesso difficile individuare gli autori, v'è, poi, la questione relativa al dies a quo del termine di protezione (artt.25 e ss).

Nel medesimo ambito, dovremo, altresì, immaginare la disciplina dei diritti spettanti al produttore videoludico.

B) altro tema interessante, perchè strettamente legato alle nuove piattaforme tecnologiche, è quello della sincronizzazione delle opere musicali con immagini (penso in particolare a tutto il mondo telematico e telefonico).

Nel passato, infatti, il concetto di sincronizzazione di un

brano musicale è sempre stato limitato alle due ipotesi classiche dell'opera cinematografica e dello spot pubblicitario. E' evidente che ciò non sia più sufficiente e che si debba ridisegnare il sistema, chiarendo quando si ha di fatto, sincronizzazione. Le conseguenze pratiche sono note a tutti.

Art. 13

Eliminare tutte le esemplificazioni che seguono le parole "... in qualunque modo o forma"

Si propone:

- l'opera multimediale come oggetto di tutela esplicita, definizione del relativo concetto (es. i tratti essenziali, il rapporto con le possibili sottostanti opere di diritto d'autore, l'individuazione dell'autore di tali opere).

- il rapporto tra le nuove tecnologie e la nascita di nuovi diritti di sfruttamento economico (spesso, nella prassi commerciale, si tende infatti a ricondurre tali nuove applicazioni tecnologiche nell'alveo di diritti già esistenti inquadrando come mere evoluzioni prive di una autonomia giuridica), i titolari di tali nuovi diritti, l'equiparazione dei supporti tangibili a quelli immateriali tracciando le necessarie eccezioni (es. il diritto di esaurimento del diritto).

- le possibili forme di equo compenso e di gestione collettiva dei diritti relative ai nuovi sfruttamenti tecnologici, alla luce del potenziale carattere multiterritoriale delle utilizzazioni in rete e delle precedenti esperienze normative nazionali in tale settore (L. 128/2004 e successivi emendamenti).

- l'identificazione dei requisiti necessari per creare un sistema di informazione sul regime dei diritti delle opere rese accessibili al pubblico tramite le nuove tecnologie digitali.

Art. 13: svincolare il concetto di copia da un supporto fisico.

art. 13: non mi sembra che la digitalizzazione concreti sempre una copia: occorre prevedere un adeguato regime di eccezioni che preveda, ad esempio, la trasposizione analogico-digitale quale passaggio tecnico utile alla riproduzione (e' il cuore del funzionamento di un convertitore A/D presente in ogni scheda sonora di un PC ed amplificatore digitale).

Idealmente aggiungerei al testo del comma 2 art. 13 l'inciso "*che abbia come risultato la produzione di copie aggiuntive dell'opera in formato digitale*"

art. 13 più che l'espressione "digitalizzazione" sarebbe forse opportuno includere "**riproduzione in formato digitale**". Eviterei invece di specificare il supporto (elettronico, digitale), allo scopo di mantenere un'accezione che possa auspicabilmente comprendere anche i futuri sviluppi delle tecnologie digitali.

Art 13

*1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la **duplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.***

*2. **E' considerata altresì riproduzione qualsiasi registrazione in formato digitale su supporto elettronico, ivi inclusa la trasposizione da formato analogico a formato digitale di opere dell'ingegno, o viceversa.***

Art. 14.

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

Art. 15.

[1] Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

[2] Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

ART. 14

1 Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

ART. 15

Art. 15

*1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare, recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, **mediante tecnologie analogiche o digitali, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, audiovisiva o costituita da sequenze di immagini in movimento, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.***

Si ritiene opportuno garantire il libero utilizzo di opere in formato digitale per presentazioni effettuate nei locali della biblioteca a beneficio degli iscritti, nell'ambito delle finalità di promozione culturale proprie del servizio (questo tema potrebbe riguardare anche le letture di opere letterarie tutelate, effettuate nel medesimo ambito e per le stesse finalità). A questo proposito si propone di valutare

l'inclusione delle biblioteche fra i soggetti elencati all'art. 15 comma 2 della L. 633/41.

Art. 15

*1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare, recitare in pubblico, **anche mediante tecnologie analogiche o digitali**, ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, audiovisiva o opera costituita da sequenze di immagini in movimento di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.*

2. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione, recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

Art 15. Non sembra opportuno inserire il riferimento a tecnologie analogiche e digitali nell'articolo in oggetto che fa riferimento alla **rappresentazione in pubblico**. Fare riferimento a tali tecnologie escluderebbe dall'applicazione della norma ogni forma di spettacolo dal vivo!

Art. 15bis

Si propongono le seguenti modifiche:

*1. **Agli autori, salva rinuncia, spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione ... avvengono nella sede ..., ... delle biblioteche pubblicamente accessibili.***

Art. 15-bis.

1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del

ART. 15-bis

*1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del **Ministro per i beni e le attività culturali**, da emanare sentito il Ministro dell'interno.*

Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato⁽⁷⁾.

Art. 16.³

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico⁴, ivi compresi gli atti di

2. Con decreto del **Ministro per i beni e le attività culturali** da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il **competente Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore**, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.

ART. 16

Art. 16

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione, **le reti telematiche digitali** ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Art 16. 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la

messa a disposizione del pubblico..

televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso ; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

Art. 16 si propone di aggiungere il seguente comma:

3. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l'inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell'opera , purché effettuato al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione.

Art. 16-bis.

ART. 16-bis

1. Ai fini della presente legge si intende per:

Art. 16-bis

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;

Si propone di chiarire il rapporto tra comunicazione al pubblico e comunicazione interattiva su rete, distinguendo la comunicazione su rete dalla distribuzione su rete.

b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della

Artt. 16 me 16bis: chiarire il rapporto tra comunicazione al pubblico e comunicazione interattiva on line, distinguendo la comunicazione on line dalla distribuzione on line (art. 17).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del

trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno Stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di redistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico ⁽⁹⁾.

Art. 17.

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di

pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;

b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno Stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di redistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.

ART. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità

introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2 non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

Art. 18.

[1] Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'articolo 4.

[2] L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

[3] Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati non fanno parte dell'Unione Europea.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2 non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

ART. 18

1. Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'articolo 4.

Eliminati commi 2, 3 .

Nuovo secondo comma

qualora, entro cinque anni dalla prima pubblicazione dell'opera, l'autore non si sia avvalso del diritto di cui al primo comma, l'opera potrà essere liberamente tradotta in altra lingua o dialetto in cui già non sia stata tradotta dall'autore, salvi il suo diritto morale e il suo diritto ad un equo compenso, da determinarsi ai sensi dell'art. 22 del regolamento.

Art. 18

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie – analogiche o digitali – o di supporti di opere tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie – analogiche o digitali – o di

supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

Art. 18-bis.

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.

ART. 18-bis

Art. 18 bis

Si chiede di prevedere che il noleggio possa avvenire in forma digitale, su rete, quindi svincolato dai supporti fisici dell'opera.

Si osserva che il diritto di noleggio è strettamente connesso ad un supporto che incorpori l'opera dell'ingegno e si ritiene che questo legame dovrebbe essere mantenuto. Le fattispecie nelle quali viene messa a disposizione (eventualmente in rete) per un periodo limitato un'opera in formato digitale dovrebbero essere disciplinate in altro contesto. Potrebbero essere ricondotte all'ipotesi di messa a disposizione del pubblico contemplate dall'art.17 e quindi a una forma condizionata di distribuzione su rete

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra la Società Italiana degli Autori ed Editori e le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale

20 luglio 1945, n. 440.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata

Art. 18bis: prevedere che il noleggio possa avvenire in forma digitale on line e dunque svincolato da “supporti” dell’opera.

Art. 19.

ART. 19

[1] I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

[2] Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

1. I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

2. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

Art. 19 e 78 ter,

Si suggerisce di approfondire quando una nuova tecnologia fa nascere un nuovo diritto e quando ciò non avviene.

Si fa notare che attualmente, in assenza di una simile previsione le evoluzioni tecnologiche vengono automaticamente assorbite dal mezzo persistente più simile a scapito dei titolari dei diritti di autore e connessi.

(E' peraltro di questi giorni lo “sciopero” degli autori statunitensi, che protestano proprio per il mancato riconoscimento delle royalties in relazione ai nuovi sfruttamenti delle opere nell’ambiente digitale).

Sezione II — Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore

(Diritto morale dell'autore).

Sezione II — Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore

(Diritto morale dell'autore)

Art. 20.

ART. 20

[1] Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti

1. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione

stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (13).

[2] Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

Art. 21.

[1] L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

[2] Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

Art. 22.

[1] I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

[2] Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

Art. 23

*precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, ivi compresa la distruzione, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. **L'autore non può opporsi alla distruzione dell'opera se questa si rende necessaria per ragioni di sicurezza o di urbanistica.***

2. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

ART. 21

1. L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

*2. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e **comunicazioni al pubblico** o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.*

ART. 22

1. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

2. Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

ART. 23

[1] Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'articolo 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

[2] L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ⁽¹⁾, sentita l'associazione sindacale competente.

Art. 24.

[1] Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

[2] Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

[3] Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.

[4] Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

Sezione III — *Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.*

Art. 25.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno

1. Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'articolo 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

*2. L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal **Ministro per i beni e le attività culturali**.*

ART. 24

1. Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

2. Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

3. Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.

4. Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

Sezione III — *Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.*

ART. 25

1. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo

(1) Nella dizione testuale viene indicato il Ministro per la cultura popolare; dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 303 (G.U. sup. ord. al n. 205 del 1° settembre 1999) le competenze in materia di diritto d'autore sono state trasferite al Ministero per i Beni e le Attività culturali (art. 10, I comma, lett. e) mentre dalla data di pubblicazione del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63 (G.U. n. 96 del 27 aprile 2005) i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali

(2) previsti dall'art. 6, comma 3, lettera a), del presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitate d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

solare dopo la sua morte.

la sua morte.

Art. 26.

ART. 26

[1] Nelle opere indicate nell'articolo 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

1. Nelle opere indicate nell'articolo 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

[2] Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni (15) dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'articolo 30, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.

2. Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'articolo 30, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.

Art. 27.

ART. 27

[1] Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'articolo 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

1. Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'articolo 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

[2] Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'articolo 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'articolo 25.

2. Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'articolo 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'articolo 25.

Art. 27-bis.

ART. 27-bis

[La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma] .

Abrogato dal d. lgs. 26 maggio 1997, n. 154

Art. 28.

ART. 28

[1] Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica presso la

1. Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio per il diritto d'autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo le disposizioni

Presidenza del Consiglio dei Ministri (14), secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

[2] La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.

Art. 29.

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'articolo 11, alle Amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

stabilite nel regolamento.

2. La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.

ART. 29

Art. 29 si propone di modificare e integrare il testo come segue:

1. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato, ~~delle Province e dei Comuni~~ e degli enti locali, nonché alle accademie e agli enti privati che non perseguano fini di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è effettuata e purché essa avvenga nei due anni successivi alla consegna dell'opera. Per le comunicazioni e le memorie.

2. Anche al di fuori dei casi di cui all'art. 11, tutti hanno diritto di accesso alla documentazione culturale e scientifica prodotta nell'ambito di attività o progetti finanziati con fondi pubblici, e le opere dell'ingegno pubblicate ad esito di tali attività o progetti possono essere liberamente comunicate, distribuite e riprodotte per uso personale.

- modifiche all'art. 29

La modifica è inaccettabile perché contraria alle disposizioni della direttiva 2001/29 in tema di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi: il fatto che i progetti siano finanziati con fondi pubblici non significa che le opere non debbano essere comunque pienamente tutelate (non si dimentichi che molte attività di ricerca scientifica realizzate da enti come il CNR con fondi pubblici danno luogo a brevetti del CNR che forniscono proventi utilizzati per finanziare altre ricerche; spesso sono utilizzati per spin-off università/privati)

*1. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'articolo 12, alle Amministrazioni dello Stato, alle **Regioni e agli enti locali**, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni. **Trascorsi tali termini**, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità di*

dette opere.

Art. 30.

ART. 30

[1] Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.

1. *Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.*

[2] Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

2. *Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.*

Art. 31.

ART. 31

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore (¹⁷).

1. *Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore. **Resta in ogni caso salva la previsione di cui all'art.85 ter.***

Art. 32.

ART. 32

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata (¹⁸).

1. *Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, audiovisiva o opere costituite da sequenze di immagini in movimento durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica audiovisiva o opere costituite da sequenze di immagini in movimento.*

Si suggerisce di individuare l'autore dell'opera audiovisive, tenendo conto delle peculiarità del caso e delle differenze rispetto all'opera cinematografica e tenerne conto ai fini della durata dei relativi diritti di utilizzazione economica

Art. 32-bis.

ART. 32-bis

I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore (¹9).

1. I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.

Art. 32-ter.

ART. 32-ter

I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma (²0).

1. I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.

Capo IV

Capo IV

Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere

Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere

Sezione I — *Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche.*

Sezione I — Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche.

ART. 33

In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.

1. In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli

Art. 34

ART. 34

[1] L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

1. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

[2] Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in

2. Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione

proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

[3] Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

[4] Nelle operette, nei melodrammi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

[5] Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 35

[1] L'autore della parte letteraria non può disporre, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;

3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessa di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.

[2] Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

Art. 36

[1] Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di

del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

3. Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

4. Nelle operette, nei melodrammi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

5. Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

ART. 35

1. L'autore della parte letteraria non può disporre, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;

3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessa di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.

2. Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

ART. 36

*1. Nel caso previsto dal **comma 1**, n. 1 dell'articolo 35 l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.*

danni a carico del compositore.

[2] Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

Art. 37

[1] Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.

[2] Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.

Sezione II — Opere collettive, riviste e giornali.

Art. 38.

[1] Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'articolo 7.

[2] Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.

Art. 39.

[1] Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei

2. Nei casi previsti dal **comma 1**, numeri 2 e 3 dell'**articolo 35** e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

ART. 37

1. Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.

2. Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.

Sezione II — Opere collettive, riviste e giornali.

Art. 38.

1. Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'articolo 7.

2. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.

ART. 39

1. Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.

mesi dalla notizia dell'accettazione.

[2] Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

Art. 40.

[1] Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

[2] Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

Art. 41.

[1] Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

[2] Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 42.

[1] L'autore dell'articolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

[2] Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresí il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

Art. 43.

[1] L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha

2. Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

ART. 40

1. Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

2. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

ART. 41

1. Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

2. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

ART. 42

1. L'autore dell'articolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

2. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresí il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

ART. 43

1. L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di

obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

Sezione III — Opere cinematografiche.

Art. 44.

Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

Sezione III — Opere cinematografiche e assimilate.

Non si individua particolare specificita' dell'opera multimediale rispetto a quanto la L.d.A. già preveda; si dovrebbe ragionare piuttosto se sia opportuno prevedere:

a) una definizione per quei format televisivi che sono completi di tutti gli elementi necessari alla produzione di un programma televisivo o trasmesso attraverso nuova tecnologia (e quali?);

b) una definizione di "opera interattiva", che è cosa diversa dall'opera multimediale in quanto caratterizzata dall'elemento dell'interattività, la cui predisposizione richiede specifica applicazione dell'ingegnere dell'autore;

c) una definizione di "videogioco", che, salvi gli sforzi della giurisprudenza, si fatica sempre a trovare.

In generale rilevo che ancorare la tutela dell'opera alla tecnica di circolazione (opere che circolano su rete, ecc.) potrebbe non essere una buona tecnica normativa e porterebbe, comunque, ben poca novità: sulla rete si trovano in grande parte riproposizione di opere (foto, video, musica, ecc.) che godono di specifica tutela altrove.

sulla questione del "format" si ritiene di proteggere non già l'intera opera bensì i soli elementi caratterizzanti della stessa.

Necessario aggiornare la Sezione III del Capo IV equiparando le opere cinematografiche alle opere audiovisive o alle opere costituite da sequenze di immagini in movimento. Allo stesso modo sarebbero equiparati i produttori delle relative opere ed i diritti loro spettanti (in particolare modo ciò rileva per gli artt. 45, 46 e 47). Infine, per quanto di difficile attuazione, si potrebbe far rinvio ad accordi di categoria per la definizione della gestione collettiva dei nuovi sfruttamenti tecnologici del diritto d'autore

ART. 44

1. Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

Andrebbero individuati gli autori dell'opera audiovisiva e televisiva con un secondo comma dal seguente tenore (peraltro ogni articolo riferito alla cinematografia dovrebbe comprendere anche l'opera audiovisiva e televisiva):

Si considerano coautori dell'opera audiovisiva e televisiva l'autore del soggetto [format], l'autore della sceneggiatura, e per le sole opere audiovisive anche l'autore della musica ed il direttore artistico

Non sembra giustificata la distinzione tra opera televisiva e opera audiovisiva. Si suggerisce di considerare alternativamente soggetto e format e non identificare l'uno nell'altro.

- modifiche ALL'ART. 44
Non sembrano comprensibili. Andrebbero forse meglio chiarite.

Art. 45.

ART. 45

[1] L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

[2] Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.

1. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

2. Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale **nell'opera stessa secondo le forme d'uso**. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.

[1] L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

[2] Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'articolo 44.

[3] Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

[4] Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.

46-bis. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso ⁽²⁾¹ a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso ⁽²⁾² a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso ⁽²⁾¹ agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 ⁽²⁾².

1. *L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.*

2. *Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'articolo 44.*

3. *Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.*

4. *Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.*

ART. 46-bis

1. *Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, in forma analogica o digitale.*

2. *Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche, diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.*

3. *Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche, espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.*

4. *Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.*

Art. 46bis: inclusione delle forme di distribuzione nuove per l'equo compenso.

Si potrebbe forse estendere la categoria di soggetti obbligati oltre

“gli organismi di emissione”.

Art. 46-bis.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione **ovvero** adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

47. [1] Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

[2] L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri secondo le norme fissate dal regolamento⁽²³⁾.

[3] Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

ART. 47

1. Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

*2. L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal **Ministro per i Beni e le Attività Culturali** secondo le norme fissate dal regolamento. Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.*

la norma andrebbe estesa al produttore fonografico valutare in relazione agli artt. 72 e seg.

48. Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.

ART. 48

1. Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.

Art. 48

Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica, **o di qualsiasi altro supporto o sistema, analogico o digitale..**

49. Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

ART. 49

1. Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

50. Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

ART. 50

1. Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

Dal momento che sono intervenute modificazioni normative che evidenziano la volontà di estendere taluni istituti anche alle opere audiovisive e alle immagini in movimento o assimilate si è aggiunto un art. 50-bis che dichiara applicabili le disposizioni della Sezione “in quanto compatibili”)

Art. 50-bis

1. Le disposizioni della presente Sezione si applicano in quanto compatibili alle opere audiovisive e alle opere costituite da sequenze di immagini in movimento.

Sezione IV — Opere radiodiffuse.

Sezione IV — Opere radiodiffuse

51. In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.

ART. 51

1. Il diritto esclusivo di radiodiffusione spettante all'autore a norma dell'art. 16 è regolato dalle norme particolari seguenti.

ART. 51

1. Il diritto esclusivo di radiodiffusione e telediffusione spettante all'autore a norma dell'art. 16 è regolato dalle norme particolari seguenti.

52. [1] L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

[2] I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

[3] È necessario il consenso dell'autore, per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

[4] Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

ART. 52

1. L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

2. I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

3. È necessario il consenso dell'autore, per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

4. Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

Si propone di eliminare l'articolo: le disposizioni degli articoli 52, 53, 56 e 57 sembrano essere in conflitto con l'evoluzione del sistema radiotelevisivo e con la Direttiva 2001/29/CE che, all'articolo 5, non prevede tali eccezioni.

53. [1] Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.

[2] Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

ART. 53

1. Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.

2. Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

Si propone di eliminare l'articolo medesima ratio art. 52

ART. 52

1. L'ente esercente il servizio pubblico della radiodiffusione e della telediffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione e la telediffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

2. I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione e la telediffusione.

3. È necessario il consenso dell'autore, per radiodiffondere o telediffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

4. Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

Si propone di eliminare l'articolo: le disposizioni degli articoli 52, 53, 56 e 57 sembrano essere in conflitto con l'evoluzione del sistema radiotelevisivo e con la Direttiva 2001/29/CE che, all'articolo 5, non prevede tali eccezioni.

***Le ragioni di promozione e di diffusione della cultura che stanno alla base delle norme in questione, non sembrano affatto superate; anzi, semmai sembra opportuna l'estensione delle facoltà di trasmissione riconosciute al servizio pubblico dagli articoli 52 e ss. anche alla telediffusione, considerata la identità della ratio; ed è poi ovvio che la mancata previsione nel testo del 1941 della telediffusione era unicamente dovuta al contesto tecnologico

dell'epoca.

ART. 53

1. Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.
2. Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

Si propone di eliminare l'articolo medesima ratio art. 52

***idem

ART. 54

1. L'accertamento della conformità delle radio e tele diffusions alle buone norme tecniche, anche a salvaguardia dei diritti d'autore e connessi, avviene secondo la normativa vigente da parte delle autorità a ciò preposte.
2. Il nome dell'autore e dei titolari dei diritti connessi nonché il titolo dell'opera devono essere indicati all'atto della radio o tele diffusione contemporaneamente all'opera.

ART. 55

1. Senza pregiudizio dei diritti d'autore e dei diritti connessi agli organismi di radio e tele diffusione è consentita la registrazione effimera su disco o su altro supporto di un'opera, al fine della sua radio o tele diffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione stessa sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari dei diritti connessi.

ART. 56

1. L'autore dell'opera radio o tele diffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.
2. La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

Si propone di eliminare l'articolo medesima ratio art. 52

***Se ne propone il mantenimento per le ragioni sopra indicate.

ART. 57

1. Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
2. Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

Si propone di eliminare l'articolo medesima ratio art. 52

Idem

ART. 58

*1. Per l'esecuzione in pubblici esercizi **non specificamente destinati all'ascolto o alla visione dell'opera**, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radio o **tele diffuse**, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.*

Si propone di eliminare l'articolo in quanto costituisce una eccezione al disposto dell'art. 15 della legge, in cui è stato precisato che nel diritto dell'autore è compresa anche la "comunicazione in pubblico, con tecnologie analogiche o digitali".

Anche prima la norma rappresentava un'eccezione; tant'è che si riteneva che nei locali pubblici specificamente destinati all'ascolto per la diffusione occorresse invece il consenso dell'avente diritto. Si propone quindi di meglio definire il tipo di locali entro cui la diffusione non richiede il consenso, estendendo peraltro l'eccezione anche alle telediffusioni

54. [1] L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, è di esclusiva spettanza degli organi dello Stato preposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'articolo 2, capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352 e dell'articolo 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella L. 4 giugno 1936, n. 1552.
[2] Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.

ART. 54

*1. L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, **anche a salvaguardia dei diritti d'autore e connessi, avviene secondo la normativa vigente da parte delle autorità a ciò preposte.***

*2. Il nome dell'autore e dei titolari dei diritti connessi nonchè il titolo dell'opera devono essere **indicati all'atto della radiodiffusione contemporaneamente all'opera.***

55.⁵ 1 Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su altro supporto l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari dei diritti connessi.

ART. 55

1 Senza pregiudizio dei diritti d'autore e dei diritti connessi agli organismi di radiodiffusione è consentita la registrazione effimera su disco o su altro supporto di un'opera, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione stessa sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari dei diritti connessi.

56. [1] L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.

[2] La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

ART. 56

1. L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.

2. La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

Si propone di eliminare l'articolo medesima ratio art. 52

57. [1] Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.

[2] Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

ART. 57

1. Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.

2. Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

Si propone di eliminare l'articolo medesima ratio art. 52

58. Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.

ART. 58

1. Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.

Si propone di eliminare l'articolo in quanto costituisce una eccezione al disposto dell'art. 15 della legge, in cui è stato precisato che nel diritto dell'autore è compresa anche la "comunicazione in pubblico, con tecnologie analogiche o digitali".

Art. 58

1. Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi videoriceventi e radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere video o radiodiffuse, è dovuto agli autori un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.

eliminare e perché'?

Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi videoriceventi e radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere video o radiodiffuse, è dovuto agli autori un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.

59. La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.

ART. 59

1. La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.

proposta: articolo da eliminare, tenuto conto del generale disposto dell'articolo 16 della legge.

ART. 59

1. La ~~video~~-radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio ~~della radiodiffusione~~ è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.

60. Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

ART. 60

1. Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

proposta: articolo da eliminare

Sezione V — Opere registrate su supporti⁶.

Sezione V — Opere registrate su supporti.

61. 1 L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:

a) di adattare e di registrare l'opera sopra su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;

b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;

c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.

2 La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

3 Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

In merito alle opere registrate su supporti: svincolare alcune tutele dall'esistenza di supporti materiali estendendola a formati digitali, on line.

ART. 60

1. Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni ~~speciali di propaganda di~~ natura culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

proposta: articolo da eliminare

Se ne propone il mantenimento, salva la modifica lessicale sopra indicata

ART. 61

1 L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:

a) di adattare e di registrare l'opera sopra su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;

b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;

c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.

2 La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

3 Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

62. 1. I supporti fonografici nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

- a) titolo dell'opera riprodotta;
- b) nome dell'autore;
- c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
- d) data della fabbricazione.

ART. 62

1. I supporti nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino adeguatamente e stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

- a) titolo dell'opera riprodotta;*
- b) nome dell'autore;*
- c) nome dell'artista interprete od esecutore. Il complesso orchestrale o corale è indicato col nome d'uso;*
- d) data della fabbricazione.*

63. 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.

2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione⁷.

ART. 63

1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.

2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

64. La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, a termini dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della Discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.

ART. 64

1. La concessione in uso di supporti, a fini commerciali, da parte di discoteche, cineteche dello Stato e di enti pubblici è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, allorché i supporti contengano opere tutelate.

Si propone di eliminare.

Sezione VI — Programmi per elaboratore (28).

Sezione VI — Programmi per elaboratore.

64-bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso (29).

Si propone la possibile introduzione di una norma che tuteli l'eccezione di decompilazione nel caso di programmi per elaboratore protetti da una misura tecnologica di protezione (e dunque volta a favorire l'interoperabilità). Parimenti, l'introduzione di una disposizione normativa che bilanci la tutela delle TPMs con le esigenze di interoperabilità del mercato. In questo caso, un modello da studiare (anche se forse non ideale, ma utile per una prima riflessione) potrebbe trovarsi nel codice della proprietà intellettuale francese, come recentemente emendato a seguito del recepimento della direttiva 2001/29/CE, che più ampiamente introduce il principio secondo cui: "Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7" (art. L 331-5).

art.64 da abrogare (come già richiesto da altri)

Nota: le disposizioni della L.467/39 relativa alla Discoteca di Stato in molti casi risultano di fatto abrogate, come quella richiamata nell'art.64.

Per le riproduzioni richieste a fini commerciali la Discoteca di Stato applica la legge sui servizi aggiuntivi, cosiddetta Legge Ronchey (L.4/93), assorbita nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs.42/2004), Titolo II – Fruizione e valorizzazione, Sezione II - Uso dei beni culturali (art.107, 108).

Attualmente da parte di un' impresa o casa di produzione viene inoltrata la richiesta alla Discoteca di stato, che applica un canone per la riproduzione dei documenti sonori a fini commerciali. I diritti d'autore, se dovuti, sono versati direttamente alla SIAE dalla casa di produzione ed alla Discoteca è data copia della liberatoria fornita dalla SIAE.

Artt. 64 bis e ss: il regime delle eccezioni deve essere ripensato e, in particolare, occorre introdurre un chiarimento normativo sulla possibilità per l'utilizzatore di effettuare copia privata e, in particolare, il c.d. "format shifting" che è il diritto di effettuare copie, ad esclusivo uso personale, di un'opera dell'ingegno tra diversi formati (in numero prestabilito). Tale tema è già stato discusso in UK nell'ambito del Gowers Report, realizzato dal Governo Inglese che suggeriva (peraltro formulando varie proposte di revisione della Direttiva 2001/29/CE): a) di operare un chiarimento legislativo stabilendo la possibilità del format shifting b) di parametrare l'equo compenso alla esistenza di tale diritto; c) per le opere già in circolazione, di predisporre, lato collecting societies, una licenza forfettaria che consenta di acquisire il diritto. Consentire, anche a livello di copia privata, il format shifting implica tuttavia una delicata analisi lato misure tecnologiche di protezione per quanto riguarda supporti che

prevedano

tali

tecniche.

ART. 64-bis

1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

.Artt. 64 bis e ss: il regime delle eccezioni deve essere ripensato e, in particolare, occorre introdurre un chiarimento normativo sulla possibilità per l'utilizzatore di effettuare

copia privata e, in particolare, il c.d. "format shifting" che è il diritto di effettuare copie, ad esclusivo uso personale, di un'opera dell'ingegno tra diversi formati (in numero prestabilito). Tale tema è già stato discusso in UK nell'ambito del Gowers Report, realizzato dal Governo Inglese che suggeriva (peraltro formulando varie proposte di revisione della Direttiva 2001/29/CE):

a) di operare un chiarimento legislativo stabilendo la possibilità del format shifting b) di parametrare l'equo compenso alla esistenza di tale diritto; c) per le opere già in circolazione, di predisporre, lato collecting societies, una licenza forfettaria che consenta di acquisire il diritto. Consentire, anche a livello di copia privata, il format shifting implica tuttavia una delicata analisi lato misure tecnologiche di protezione per quanto riguarda supporti che prevedano tali tecniche.

ART. 64-bis

1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di

chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

ART. 64-ter

1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'articolo 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore Chiunque può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Qualora per l'esatta individuazione delle idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso sia necessario disporre del codice in forma sorgente del programma, il titolare dei diritti deve consentire l'accesso a detto codice. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.

Art. 64 ter. L'art. 64 ter LDA, come tutte le forme di libera utilizzazione delle opere dell'ingegno, andrebbe collocato nel capo V.

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle (³1).

4. Conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma (29).

elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle (³1).

*4. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi pregiudizio **ingiustificato ai legittimi interessi** del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.*

Sembra opportuno non citare la Convenzione di Berna, si fa comunque presente che in questo come in altri casi la normativa europea riprende formulazioni dalla Convenzione di Berna con difformità più o meno rilevanti.

ART. 64-quater

1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

1-bis. Le misure tecnologiche di protezione che impediscano l'esercizio dei diritti devono essere agevolmente rimuovibili dal legittimo acquirente.

... ART. 64-quater

Si propone l'inserimento, analogamente a quanto previsto in materia

brevettuale con riguardo alle invenzioni c.d. "dipendenti", del principio secondo cui, nel caso di creazione di programmi che ne perfezionino uno o più altri, ma la cui attuazione implichi l'uso di essi, all'autore del programma derivato spetti il diritto di usare anche i programmi da cui esso dipende, salvo il diritto ad una licenza incrociata in favore dei titolari dei diritti su detti programmi

Sezione VII — Banche di dati

64-quinquies. 1. L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b) ⁽³⁾.

64-sexies. 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

- a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
 - b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del

Sezione VII — Banche di dati.

ART. 64-quinquies

1. L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

L'art. 64 sexies LDA, come tutte le forme di libera utilizzazione delle opere dell'ingegno, andrebbe collocato nel capo V

ART. 64-sexies

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

- a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
 - b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è

comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. *Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 codice civile.*

4. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei diritti o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.*

Le ricordate possibilità' di blocco assoluto si traducono infine in gravissimi ostacoli alla piena realizzazione dei postulati della cd società' dell'informazione: che richiedono una conciliazione fra la giusta protezione degli investimenti di chi innova e le esigenze di circolazione e condivisione delle conoscenze proprie sia del pubblico degli utenti sia degli innovatori successivi, concorrenti del titolare. Condivisione che, è bene sottolinearlo con forza, è condizione di arricchimento dello stesso processo creativo; il quale, appunto, si alimenta di conoscenze per svilupparne altre; e che, all'inverso, può essere gravemente frustrato da un regime rigidamente "omniescludente".

*

3.1. Al riguardo, la mente corre in primo luogo al *software* e alle ben note e fortissime limitazioni entro le quali l'attuale normativa circoscrive la riproduzione, l'utilizzazione e la stessa possibilità di prender conoscenza, non solo della forma in cui il software è espresso, ma anche dei suoi stessi contenuti. Così, in rapida e incompleta elencazione, vien da sottolineare:

- la possibilità, del tutto legittima, di mantenere segreto (e quindi protetto ai sensi delle inasprite norme a tutela delle informazioni riservate) il codice sorgente, la cui divulgazione, ad oggi, può essere unicamente imposta (ed a volte lo è stata effettivamente) dalle autorità *antitrust* in caso di manifesti abusi di posizione dominante;
- gli ostacoli posti alla libertà di fare copia del programma e ai limiti entro cui essa può essere utilizzata; per non dire delle limitazioni che sono imposte alla creazione e, a maggior ragione, all'uso di programmi derivati;
- la libertà di studiare e sottoporre a prova il funzionamento del programma per determinare le idee e i principi su cui esso è basato; libertà che (v. art. 64 *ter.3.*) è circoscritta, innanzitutto soggettivamente, " a chi ha il diritto di usare una copia del programma" e, oggettivamente, alla condizione che tale attività "speculativa" sia effettuata solamente nel corso delle "operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha diritto di eseguire".

L'insieme di queste "cautele" costituisce un rilevantissimo freno alla circolazione di idee e di principi tecnico-scientifici, nonché alla possibilità di farne un uso sperimentale per produrre e immettere sul mercato innovazione derivata, in evidente contraddizione con le linee che emergono invece dal sistema brevettuale; in base alle quali, in sintesi, il brevettante:

- deve far conoscere, tramite la loro descrizione, le informazioni tecniche che sottostanno alla sua invenzione;
- non può opporsi a che chiunque (autorizzato o meno a far uso del brevetto!) faccia un qualsiasi uso sperimentale dell'invenzione brevettata;
- è obbligato a dar licenza a chi, sfruttando i principi e le idee messe in circolazione dal brevettante stesso, e quelle ricavabili da un'autonoma e libera attività di sperimentazione, realizzi

un'invenzione dipendente da quella ancora brevettata.

*

3.2. Si consideri, ancora, la norma in tema di banche dati (64 *sexies*, lett. a)) secondo la quale non sono soggetti all'autorizzazione dell'autore "l'accesso o la consultazione di una banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito". Norma che può escludere, ad esempio, l'accesso ad una banca dati di DNA e il conseguente utilizzo dei relativi dati ad un'università che voglia avvalersene per condurre ricerche suscettibili di potenziali e innovativi sviluppi industriali, quale ad esempio un rivoluzionario farmaco antitumorale!

Deve allora tenersi fermo, anche in questa materia, il principio, che emerge con sicurezza dal sistema brevettuale in tema di "eccezione di uso sperimentale" che consente la sperimentazione di un trovato brevettato anche se essa sia inserita in una ricerca avente finalità – e comunque ricadute – commerciali. Principio questo che tanto più si giustifica (anzi: della cui basilare correttezza non è lecito dubitare) in relazione ad una tutela come quella d'autore, rimane e deve rimanere imperniata su di una rigorosa demarcazione tra tutela della forma e libertà di utilizzo dei contenuti.

E, per le stesse ragioni, dovrebbe essere consentito al ricercatore non soltanto di accedere liberamente alla banca, ma anche di riprodurre liberamente il contenuto: facoltà questa che ora è invece espressamente subordinata alla "discrezionale" autorizzazione del titolare del diritto (dalla lett.a) dell'art. 64 *sexies l.a.* E' inverosimile, infatti, immaginare che un'attività di ricerca, ad esempio nel campo della genomica, possa esser condotta efficacemente senza disporre di una copia stabile, e in versione informatica, dei dati necessari alla ricerca stessa.

ART. 64-*sexies*

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 codice civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei diritti o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

5. Le misure tecnologiche di protezione che impediscano l'esercizio dei diritti devono essere agevolmente rimuovibili dal legittimo acquirente.

ART. 64-sexies

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 codice civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi pregiudizio **ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei diritti** o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

Capo V ECCEZIONI E LIMITAZIONI

SEZIONE I REPROGRAFIA ED ALTRE ECCEZIONI E LIMITAZIONI

Capo V ECCEZIONI E LIMITAZIONI

SEZIONE I REPROGRAFIA ED ALTRE ECCEZIONI E LIMITAZIONI

Andrebbe cambiata la rubrica del capo V, oggi intitolato "eccezioni e limitazioni". In tale capo della LDA sono in realtà previste delle forme di libera utilizzazione delle opere dell'ingegno che non costituiscono affatto delle eccezioni o delle limitazioni ai diritti degli autori, ma sono il frutto del bilanciamento di tali diritti con altri costituzionalmente garantiti.

Capo V- Eccezioni

Il problema dovrebbe essere analogamente affrontato anche per le fototeche, anche con riguardo alla distribuzione on-line

Nel determinare gli obiettivi della revisione della Legge non ci si deve dimenticare, a mio avviso, dei limiti imposti dal diritto comunitario. Il compito di questa Commissione e di qualsiasi commissione venisse incaricata della riforma del diritto d'autore non è e non può essere quello di criticare le scelte del legislatore

comunitario. La sede per tali critiche è, oltre a quella scientifica, quella del dibattito politico, nel quale si può certamente auspicare che il Governo si attivi per una revisione delle direttive emanate dalla Comunità. Ricordo ad es. che l'art. 12 della Direttiva n. 2001/29/Ce "sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione" - una delle più controverse direttive dopo quella sulle banche dati - prevede che la Commissione ogni tre anni presenti al parlamento e al consiglio una relazione (riguardante in particolare le conseguenze dell'applicazione delle disposizioni sulle misure tecnologiche di protezione) e istituisce anche un Comitato di contatto costituito dai rappresentanti delle autorità competenti degli stati membri. E' in tale sede che il nostro Governo può fare presenti gli inconvenienti derivanti dalla applicazione delle misure previste dalla direttiva. Viceversa il nostro legislatore non potrebbe semplicemente rifiutarsi di recepire le disposizioni delle direttive o, peggio, modificare le disposizioni introdotte in attuazione delle direttive in contrasto con quanto stabilito da queste.

Esempio di quanto sto dicendo sono le proposte di modifica delle disposizioni sulle misure tecniche di protezione e sulle libere utilizzazioni. Quanto alle prime, ricordo che l'art. 6 della direttiva n. 2001/29/CE stabilisce al n. 4 che "gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 lett. a), c), e), o dell'articolo 5, paragrafo 3, lett. a), b) o c), i mezzi per fruire della stessa...". Così il legislatore comunitario ha passato ai legislatori nazionali la "patata bollente" della compatibilità delle misure tecniche di protezione con le libere utilizzazioni. Il nostro legislatore ha dato attuazione a questa disposizione con l'art. 71-quinquies che è sul punto più restrittivo di quanto la direttiva consentirebbe perché prevede che i beneficiari delle eccezioni debbano richiedere "espressamente" che i titolari adottino caso per caso o mediante accordi con le associazioni rappresentative dei beneficiari "idonee soluzioni" e ciò, in mancanza di simili accordi, può rendere praticamente impossibile la "libera utilizzazione". Ritengo che l'art. 7-quinquies potrebbe essere modificato in senso più liberale, come si propone di fare il Gruppo di lavoro nuove tecnologie formulando un nuovo testo dell'art. 71-quinquies co. 2. Questa proposta merita di essere presa in considerazione anche se, a mio avviso, si pone in contrasto con la direttiva quando estende praticamente a qualsiasi eccezione ("particolarmente") l'obbligo di rimozione della misura tecnologica e probabilmente anche quando prevede l'obbligo della rimozione per consentire "qualsivoglia uso personale di carattere privato..." (soluzione questa che finirebbe col rendere impossibile l'applicazione di misure tecniche a fonogrammi, film, opere multimediali ecc.).

Per quanto riguarda le libere utilizzazioni, ritengo che la direttiva n. 2001/29/CE lasci qualche spazio per un ampliamento delle eccezioni ai diritti esclusivi previsti negli artt. 65 ss. Questo vale certamente per la riproduzione delle opere presenti nelle biblioteche accessibili al pubblico. L'art. 5 co. 2 lett. c) ammette che gli Stati membri possano consentire "gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico" e il co. 3 lett. n) ammette la messa disposizione di opere a scopo di ricerca o di studio su terminali dedicati all'interno della biblioteca. E ritengo che le proposte di modifica degli artt. 68 e 69 avanzate dal gruppo di lavoro nuove tecnologie meritino di essere prese in seria considerazione, anche se hanno bisogno di essere discusse approfonditamente e perfezionate.

Questi sono solo degli esempi dei problemi che la revisione della

legge sul diritto d'autore pone se si vuole fare un lavoro serio e conforme ai vincoli imposti dal diritto comunitario.

65.1.

1. Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o di materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

In merito alle libere utilizzazioni è opinione comune che esse risentano dell'ambiente analogico in cui furono concepite.

Peraltro giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che le previsioni di tale Capo non siano applicabili alle utilizzazioni digitali.

Si propone di prevedere la digitalizzazione dei supporti in relazione all'applicazione dell'art. 68 sulla repografia ma poi, più in generale, in relazione a tutte le previsioni di cui al capo V sulle libere utilizzazioni.

Per quanto riguarda il tema delle biblioteche, utile prevedere un diritto di format shifting del patrimonio in loro possesso a fronte del pagamento di un equo compenso, utile a preservare le raccolte e ad adeguarle alle nuove tecniche di circolazione.

Titolo I - Capo V- Eccezioni e limitazioni: anche qui è necessario adattare la lettera di alcune norme per consentire l'applicabilità di tali eccezioni consentite alle nuove tecnologie.

La possibile introduzione di un meccanismo che consenta effettivamente ai legittimi acquirenti delle opere di fruire delle eccezioni loro garantite dalla legge (e dunque da sostituire alle vaghe disposizioni di cui agli artt. 71-quinquies, 2° comma e 71-sexies, 4° comma).

Il possibile ripensamento del sistema di eccezioni per le opere messe a disposizione del pubblico on demand (praticamente inesistente nel caso in cui l'opera sia protetta da TPMs o quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali, cf. artt. 71-quinquies, 3° comma e 71-sexies, 3° comma) in modo da consentire, anche in quel caso, l'esperimento di almeno alcune delle più importanti limitazioni quali, ad esempio, quelle direttamente legate all'informazione, alla didattica e alla ricerca scientifica.

In merito a tale Capo, si propone quanto segue:

1) digitalizzazione finalizzata alla consultazione (anche in rete) e al prestito di opere protette ma fuori commercio o non più reperibili. Attualmente, stante il disposto dell'art. 71-ter, è possibile solo per finalità di ricerca o attività privata di studio da terminali situati nei locali della biblioteca aventi tale unica funzione.

2) prestabilità delle opere digitali commercializzate come allegati a monografie o periodici. Si fa notare, in proposito, che ai sensi dell'art. 69 il libro è prestabile immediatamente mentre l'opera contenente videogrammi/fonogrammi/immagini in movimento lo è dopo 18/24 mesi. Spesso, tuttavia, l'uso di quest'ultima è inscindibile dalla prima.

3) riproducibilità in formato digitale (almeno in bassa definizione) delle copertine e dei sommari di opere editoriali, finalizzata all'inserimento nei cataloghi in rete delle biblioteche come "allegati" al record bibliografico, con finalità meramente informativa.

4) inserimento di "trailer" di videogrammi e sampling di audiogrammi nei cataloghi in rete delle biblioteche, con la medesima finalità di cui al punto precedente

6) consultabilità e prestabilità della copia di sicurezza effettuata ai sensi dell'art. 69 comma 2, in luogo dell'originale.

Necessità di identificare i requisiti necessari a creare un sistema di informazione sul regime dei diritti delle opere rese accessibili al pubblico tramite le tecnologie digitali. In proposito, segnalo il caso tipico delle videoregistrazioni digitali, che in base all'art. 69 comma 1 lettera b) sono prestabili dopo 18/24 mesi dal "primo esercizio del diritto di distribuzione" ma che spesso sono accompagnate, nel medesimo dvd, da contenuti speciali realizzati successivamente all'opera principale.

Come giustamente si osserva, il tema delle opere protette è intrecciato con quello delle libere utilizzazioni, confinato nell'attuale impianto della l. aut. sotto la rubrica "eccezioni e limitazioni". Si condivide la proposta di una modifica della rubrica. Anche la disciplina delle misure tecnologiche di protezione produce ricadute sulle libere utilizzazioni, perciò inserisco qui alcune osservazioni al tema specifico.

A – utilizzazioni libere

- condivido la proposta di modifica dell'art. 68, che formulerei però nel modo seguente:
"1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori purchè essa non venga utilizzata per lo spaccio o la diffusione dell'opera al pubblico"

B - BIBLIOTECHE

- Non ritengo che le biblioteche pubbliche possano essere incluse fra i sogg. elencati all'art. 15 comma 2; preferirei perseguire il medesimo obiettivo pratico aggiungendo la previsione che:
"sono libere le presentazioni al pubblico di opere protette effettuate gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di promozione culturale"
- in merito all'osservazione riportata sub 6, ritengo condivisibile il richiamo al DMCA statunitense (section 108) e adotterei un disposto analogo (3 copie digitali X le biblioteche + definizione rigorosa degli usi consentiti)
- sempre in relazione alle biblioteche condivido la proposta di introdurre il "*diritto di format shifting*" del patrimonio in loro possesso – per garantirne al meglio la conservazione e la consultazione da parte degli utenti. Viste le finalità pubbliche e culturali dei soggetti titolari del diritto, non so se prevedere che l'esercizio di tale diritto sia subordinato ad "equo compenso", come proposto, ovvero che rappresenti un'eccezione al divieto di riproduzione, ovvero una libera utilizzazione riservata alle biblioteche;

- nella stessa direzione mi pare vada la proposta 2. *“È libera la riproduzione con mezzi tecnologici idonei alla conservazione di opere esistenti nelle biblioteche....”*

Art. 65. Gli articoli pubblicati su riviste o giornali dovrebbero poter essere sempre liberamente riprodotti. O, comunque, andrebbe inserita nel regolamento di esecuzione una disposizione che specifichi quando la riproduzione degli articoli possa essere riservata in modo tale da limitarne la circolazione

Art. 65

1. In generale, qualsiasi articolo di attualità (che sia di carattere tecnico, scientifico, economico, politico, religioso ecc.), pubblicato su qualsiasi media o messo a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, parzialmente o nella loro interezza, in qualsiasi media, purché si indichino, salvo caso di impossibilità, la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, il nome della licenza d'uso applicata e il link ad essa (url completo) e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichino, salvo caso di impossibilità, la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, il nome della licenza d'uso applicata e il link ad essa (url completo) e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

1. Tutte le riproduzioni e/o rappresentazioni di opere di pubblico dominio i cui diritti di utilizzo economico sono di proprietà dello Stato devono essere liberamente riproducibili dai cittadini.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le rappresentazioni o riproduzioni finanziate, in toto o in parte superiore al 40%, con soldi pubblici, di opere di pubblico dominio, sia di proprietà dello Stato che di privati, devono essere, a loro volta, di pubblico dominio e rese accessibili e riproducibili su richiesta di qualsiasi cittadino. Potranno essere emessi esclusivamente bandi che prevedano, da parte di tutti gli autori coinvolti, la cessione allo Stato tutti i diritti di utilizzo economico.

1. Qualora si attui una conversione in formati digitali (necessaria o prevista), i file relativi devono essere pubblicati su internet e facilmente accessibili, in spazi di proprietà dello Stato o affidati a servizi privati che devono impegnarsi a garantirne l'accessibilità e, in ogni caso, segnalare prontamente all'ente affidante l'interruzione del servizio per tempi superiori alle 48 ore.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere rilasciate sotto una licenza che ne permetta almeno la riproduzione, l'esecuzione e la modifica per fini non commerciali da parte di qualsiasi cittadino:

1. tutte le riproduzioni e/o rappresentazioni finanziate, in toto o in parte, da privati, di opere di pubblico dominio i cui diritti di utilizzo economico sono di proprietà dello Stato;

2. tutte le riproduzioni e/o rappresentazioni finanziate, in parte inferiore al 60%, con soldi pubblici, di opere di proprietà di privati.

4. In ogni caso sopracitato deve essere sempre segnalata in modo chiaro e visibile l'attribuzione della paternità dell'opera e l'appartenenza al pubblico dominio o i termini della licenza sotto cui l'opera è rilasciata.

5. Dall'attuazione dei precedenti articoli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 65

1. Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, amministrativo, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o di materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

66. 1. I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali, anche radiotelevisivi o telematici, purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.

ART. 66

1. I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali, anche radiotelevisivi o telematici, purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.

67. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie od amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile il nome dell'autore.

ART. 67

1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie od amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile il nome dell'autore.

68. 1 È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

Art. 68

2 È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto ed indiretto.

La necessità di estendere alle tecnologie appare con una certa urgenza (si vedano, come altri hanno credo già sottolineato, La raccomandazione della Commissione (24/08/2006) e il Report dell'HLEG del 18/4/2007). Tuttavia si propone una formula più generica che permetta oggi la digitalizzazione ma in futuro la migrazione ad altre tecnologie che possano svilupparsi e meglio prestarsi alla conservazione del patrimonio delle librerie.

Quindi:

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

2. E' libera la riproduzione, con i mezzi tecnologici idonei alla conservazione, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto ed indiretto.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le

Art.68, comma 5: *Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, fatte all'interno delle stesse, possono essere effettuate nei limiti stabiliti dal comma 3, salvo che si tratti di edizione esaurita in commercio, con*

modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'art. 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettante all'autore.

68 bis 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.

corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'art.181 ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo art 181 ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono.

Nota: è opportuno utilizzare sempre, dove necessario, la definizione "biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico..", derivata dalla direttiva 2001/29 (art.5, comma 1, lettera c). Questo per uniformare il testo della legge 633 alle direttive europee.

E' stata tolta la parola "liberamente", che aveva un significato nel testo precedente all'ultimo emendamento della L.248/2000 sull'articolo 68, quando non era stato posto il limite del 15% nelle riproduzioni in fotocopia, e che risulta invece incoerente nel testo attuale.

Si preferisce la definizione "edizione esaurita in commercio" a quella di "opera rara" perchè , in linguaggio biblioteconomico, l'opera rara è quella che, per particolari caratteristiche grafiche, tipografiche, editoriali, si presenta con caratteri di unicità tali da sconsigliarne la riproduzione.

Infine, una volta stabilito il principio dell'equo compenso e del compenso forfettario è opportuno un richiamo generale alle amministrazioni di appartenenza delle biblioteche, titolari finora degli accordi con la SIAE per il versamento dei compensi.

Art. 68. Fintantoché nel nostro Paese non esistono biblioteche degne di questo nome, con un efficiente servizio di prestito di volumi a tutti, ritengo sacrosanto diritto degli studenti poter fotocopiare i libri di testo presso centri autorizzati. In tal modo il diritto di copia, così come oggi strutturato, potrebbe essere modificato in un diritto dell'autore e dell'editore a percepire un equo compenso per la riproduzione della propria opera. Basti fare un esempio. In Olanda, dove la legislazione in materia di diritto d'autore è piuttosto severa, le biblioteche universitarie prestano i libri a tempo praticamente indeterminato.

Art. 68
"1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2 È libera la fotocopia, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto ed indiretto."

Forse basterebbe non indicare i mezzi e solo sostituire nel testo vigente la parola "riproduzione" alla parola "fotocopia".

Si propone la seguente formulazione:

“3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia, o sistema analogo.”

comma 5: “Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate nei limiti stabiliti dallo stesso comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria [...]”

Quattro i possibili casi, solo il quarto dei quali richiederebbe una modifica al comma 5:

- 1) quello di opere digitali native di cui le biblioteche abbiano già acquisito apposita licenza d’uso dal produttore o dal distributore, proprio per assicurare l’accesso a distanza agli utenti registrati (e il download nei limiti del fair use); in questo caso, non sono dovuti compensi ulteriori rispetto alla licenza, tantomeno compensi forfetari;
- 2) quello di opere protette, digitali native o digitalizzate dalla biblioteca per i propri servizi (cfr. 2. co.), che la biblioteca intenda interamente distribuire/comunicare a distanza (quindi oltre i limiti del 15%) a particolari tipologie di utenti istituzionali impossibilitati a recarsi fisicamente in biblioteca (p.e., anziani, disabili motori, persone in condizioni di svantaggio fisico o economico); dovrebbe valere a tale scopo l’art. 71-bis; per estendere tale possibilità a categorie diverse da quelle protette, si potrebbe pensare ad accordi ad hoc con le categorie interessate e a un’estensione dell’art. 71-ter;
- 3) quello di parti non essenziali di opere, digitalizzate dalla biblioteca al solo scopo di migliorarne la segnalazione al pubblico (es. immagini di copertine a bassa risoluzione e/o TOC e abstract da associare ai record bibliografici nei cataloghi); in questo caso, credo che ciò si otterrebbe modificandol’art. 16 come sopra proposto, oppure ampliando i termini di applicabilità degli artt. 70 co. 1 e 91 co. 1.; anche in questo caso, comunque, non dovrebbe essere previsto compenso, visto che questa è solo una forma di promozione dell’opera;
- 4) quello di parti di opere, riprodotte nei limiti del 15%, fornite al singolo utente via e-mail o comunque con mezzi telematici dalle biblioteche nell’esercizio del servizio di document delivery; questa fattispecie dovrebbe corrispondere agli usi autorizzati dietro compenso forfetario di cui al 3. co., nella formulazione che si è proposto di adottare, in ogni caso, la riproduzione avviene però comunque all’interno della biblioteca e su opere esistenti nella sua raccolta (in attuazione dei servizi di cui al co. 2, che quindi va letto in comb. disp. con il 3.) e non a distanza, e l’unica differenza dalla situazione attuale (in cui è già previsto un compenso per le fotocopie degli utenti) è che, modificando i comma 2, 3 e 5, la biblioteca potrebbe trasmettere l’articolo anche p.e. via e-mail invece che solo per fax o posta ordinaria;

Allora, la nuova formulazione del 5. comma (da leggere in comb. con la proposta di modifica dei co. 2. e 3.) potrebbe essere:

68. co. 5:

“Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche pubblicamente accessibili,, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3 possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria [...]”

Per indicare genericamente biblioteche appartenenti a enti di varia tipologia, ma aperte a un pubblico esterno al personale dell'ente medesimo, è preferibile la definizione "biblioteche pubblicamente accessibili" piuttosto che quella di "biblioteche pubbliche". La nozione di "biblioteca pubblica" è infatti sempre più spesso associata, anche in Italia (e non solo nel linguaggio biblioteconomico, ma anche nell'uso corrente dei cittadini), alla specifica nozione di "biblioteca di pubblica lettura", di solito appartenente a un Comune o comunque a un ente territoriale e destinata a tutti gli abitanti di un determinato territorio; è diversa, quindi, da quella di altre tipologie di biblioteche, classificabili per diversa destinazione d'uso (biblioteche di supporto alla didattica, biblioteche di ricerca e documentazione, biblioteche di conservazione e tutela), oltre che per diversa appartenenza (biblioteche scolastiche, biblioteche di università e istituti di ricerca, biblioteche statali)

Art. 68 co. 2 e 5 in rapporto con la Raccomandazione della Commissione Europea del 24/8/2006, n. 585, art. 9)

Come, ai sensi dell'art. 68 co. 2, è libera la riproduzione analogica (fotocopia) nelle biblioteche, nei musei, negli archivi per i propri servizi (inclusi, quindi, i servizi di conservazione e tutela), così dovrebbe essere consentita anche la digitalizzazione agli stessi fini. È invece attualmente possibile solo la duplicazione di documenti digitali "nativi" (art. 69 co.

2). Quanto all'art. 68 co. 5, i limiti del 15% per la riproduzione di opere in commercio non si applicano alle opere fuori commercio e rare, che quindi sono interamente riproducibili: ancora una volta, però, la norma non prevede

la digitalizzazione, prevede solo la riproduzione con metodi tradizionali.

Occorrerebbe prevedere anche la digitalizzazione.

Ciò sarebbe coerente con l'art. 9 della Raccomandazione europea sopra citata, che sollecita la riproduzione in più copie e la migrazione del materiale culturale a fini di conservazione.

Anche il DMCA statunitense (Section 108) prevede un'eccezione per

biblioteche e archivi a favore della riproduzione digitale fino a 3 copie a scopo di tutela e prevenzione dai rischi di obsolescenza tecnologica, e alla sola condizione che tali opere non siano messe a disposizione fuori dai locali della biblioteca.

Quale uso sarebbe quindi consentito, in caso di digitalizzazione di opere già acquistate dalla biblioteca su supporto analogico, oltre alla conservazione? A parte l'esempio statunitense, soccorrono a tale scopo la Direttiva

2001/29/CE, art. 5 co. 3 e l'art. 71-ter l.d.a., che dichiarano, quasi con le stesse parole, libera la comunicazione o la messa a disposizione di singoli individui, a scopo di ricerca o di studio, tramite terminali aventi

tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche, degli istituti di istruzione, degli archivi, dei musei, limitatamente ai materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione

o da licenze. Si tratta, quindi, di un'applicazione, anche piuttosto cauta, del principio del fair use.

...Si propone la seguente formulazione:

"3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture

musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia, o sistema analogo.”

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti sciolti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'art. 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

comma 5: “Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i

Probabilmente il 68 non è più così attuale, lascerei cmq il punto al coordinamento con il 70, comma 1. Domanda: se si allarga il comma 1 dell'art. 70 (sul punto di veda l'allegato intitolato “art.70_ss”), il 68 comma 1 non è poi in contrasto? Non ha forse senso che venga allora riassorbito nella più ampia formulazione del 70, comma 1 (si veda sempre l'allegato “art.70_ss”) . Infatti, un recente commento della lett. a) del comma 2 dell'art. 5 (Dreier & Hugenholtz, Concise European Copyright Law, Kluwer Law International 2006, p. 374) conferma che la lettera in questione fa riferimento alle riproduzioni su carta e tecniche simili senza prevedere l'esclusione della tecnica digitale allorché questa abbia effetti simili a quelli della tecnica reprografica

ART. 68

1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto ed indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi

previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'art. 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettante all'autore.

ART. 68-bis

1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.

69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in unico esemplare dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 69

Vale forse la pena di considerare anche il secondo comma dell'art. 69 e prevedere che a fini di conservazione sia possibile che gli istituti interessati effettuino più di una sola copia. Anche la sezione 108 del DMCA è stata riformata e si è portato a 3 il numero di copie che possono essere effettuate.

Quindi:

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto (in un unico esemplare: eliminato), dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Sul punto deve poi essere considerata la possibilità che fonogrammi e videogrammi siano tecnologicamente protetti e che quindi i beneficiari di questa eccezione abbiano la possibilità di operare le copie ai fini di conservazione (e eventualmente prestito). E' quindi necessario ripensare l'art. 71 quinquies, secondo comma, oppure inserire nel testo del comma 2 dell'art. 69 un inciso. Il problema c'è anche per altre eccezioni, quindi forse va affrontato quando si considera il 71_quinquies.

“Art. 69 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente;

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti gli esemplari di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini”

Cosa succede quando la data di realizzazione o della prima distribuzione non siano note?

“c) gli esemplari in formato digitale delle opere” .

Forse non occorre includere una lett. c), ma eliminare la parte del 1. comma che fa riferimento alle sole opere a stampa, da considerarsi comunque superata: l'art. 102-bis co. 1 lett. b) e c) a proposito di banche dati fa già riferimento espresso alla possibilità del prestito bibliotecario.

Si propone quindi di eliminare la parte che fa riferimento alle sole opere su supporto analogico (e, anche qui, di superare l'esclusione di spartiti e partiture musicali), adottando la seguente formulazione:

“1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, salvo quanto previsto di seguito: e ~~ha~~ ad oggetto esclusivamente

~~a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;~~

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti gli esemplari di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, possono essere prestati senza autorizzazione da parte dei titolari del relativo diritto decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini. Tale limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa ”

ART. 69 .*Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche aperte al pubblico, dello Stato di enti pubblici o di enti no profit, a fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:*

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini;

c) gli esemplari in formato digitale delle opere conservate.

2. Per i servizi *interni* delle biblioteche, discoteche e cineteche

*dello Stato e degli enti pubblici è consentita la **duplicazione**, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, **fino a tre esemplari**, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici”*

Art.69, comma 1, lettera a): eliminare le parole “*eccettuati gli spartiti e le partiture musicali*”

Nota: Si propone di togliere il divieto di prestito delle opere musicali, che non sembra, per altro, essere presente nella quasi totalità delle leggi di altri paesi. L'irrigidimento sul prestito da parte del legislatore italiano nel 1994, al momento del recepimento della direttiva 92/100, con il decreto legislativo 685/94, potrebbe essere ricondotto alla preoccupazione di correggere l' altra legge, la 159/93, troppo liberale nei confronti delle fotocopie di testi musicali (art.2). Ma dopo la regolamentazione delle riproduzioni con la legge 248/2000, l'abrogazione della L. 159/93 ed il recepimento della direttiva 29/2001 con il d.lgs. 68/2003 appare ingiustificato il doppio divieto, che rende impossibile alle biblioteche musicali ogni tipo di servizio. La sola consultazione in sede dei testi musicali non può certo soddisfare le esigenze di studio, di confronto, di esercitazione della specifica utenza delle biblioteche musicali.

Per quanto riguarda in particolare il prestito, non si può avere un testo definitivo di modifica dell'articolo 69 fino a che non troverà soluzione a livello politico la questione dell'istituzione del fondo nazionale per il prestito, finalizzato a compensare autori ed editori con finanziamenti statali (suddivisi tra Stato e Regioni). La proposta tecnica al Ministro per i beni culturali, formulata da parte della Direzione generale per i beni librari e dell'Ufficio legislativo del MBAC, sembra riscuotere consensi anche tra gli autori e gli editori, e potrebbe alla fine costituire la risposta risolutiva alla procedura d'infrazione dell'UE.

Art.69, 3 comma, o art.69 bis (articolo da aggiungere)

Ai sensi della normativa vigente in materia di deposito legale , le biblioteche nazionali centrali, nonché tutti gli istituti indicati da tali norme come depositari delle opere destinate all'uso pubblico raccolgono, conservano, documentano e rendono accessibili tali opere.

In particolare gli istituti depositari sono autorizzati alla conservazione e riproduzione delle opere pubblicate su supporti digitali o diffuse tramite rete informatica nei modi adeguati alle esigenze dei loro servizi e alle specificità delle opere stesse, per le quali garantiscono l'accesso a utenti registrati nei modi e nei tempi stabiliti da accordi con i titolari dei diritti.

Nota: si rinvia naturalmente ai testi relativi al deposito legale: Legge n.106 del 15.04.2004 in G.U. n.98 del 27.04.2004; DPR n.252 del 3.05.2006 in G.U. n.191 del 18.08.2006106.

Art. 69

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio

personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto tutte le opere tutelate dal diritto d'autore o di pubblico dominio.

I fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, potranno essere oggetto di prestito solamente se decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

- 1-bis Al fine di assicurare esclusivamente agli autori la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione in euro equivalente a e derivante dai proventi raccolti dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) confluiti nel cosiddetto "fondo dei diritti irripartibili".

- 1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (Siae) tra gli aventi diritto, proporzionalmente al numero di prestiti di loro opere effettuati sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla Siae una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.

- 1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, a eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.

69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Esclusivamente per i servizi interni delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la duplicazione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, fino a tre esemplari dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

70. [1] Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

Ricordiamo poi che della criticata impostazione "omniescludente" di significative espressioni della normativa vigente, fa le spese, direttamente, la stessa funzione di ricerca scientifica, di studio e di insegnamento.

Pensiamo qui alla norma (frutto dell'ennesima direttiva!) del primo comma dell'art. 70 l.a., che, così come "revisionata", dispone che (le parti in grassetto sono quelle oggetto di modifica) "*il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opere e la loro*

2 Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3 Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”

Orbene: già nella sua precedente versione, la norma prestava il fianco alla critica, per il fatto di limitare la libertà di citazione, riassunto o riproduzione a sole parti o brani dell'opera, escludendola invece qualora essa riguardasse la totalità dell'opera; con il che si pregiudicava la possibilità di avvalersi dell'altrui opera ogni volta in cui per la sua comprensione fosse necessario riprodurla integralmente: si pensi ad un articolo scientifico costituito unicamente da dati frutto di esperimenti condotti in laboratorio.

Ma v'è di più. Nel nuovo testo, se è vero che si estende la libertà di citazione riassunto ecc. anche a fini di ricerca scientifica (libertà della quale, per verità, anche nel vigore della precedente norma non pareva lecito dubitare) è pur vero che si ancora detta libertà a finalità non commerciali; e quindi, nuovamente, si preclude un'utilizzazione dell'opera che, dal piano scientifico possa avere ricadute applicative anche sul piano industriale. Si deve viceversa e chiaramente affermare che il problema della (successiva) eventuale utilizzazione commerciale fuoriesce dall'ambito della “eccezione di ricerca”, e non può quindi essere evocato per restringere l'ambito della medesima. Quel problema riguarda infatti la fase della industrializzazione/commercializzazione degli sviluppi applicativi concreti dell'attività di ricerca, e dovrà quindi affrontarsi nell'ambito e con gli strumenti del diritto brevettuale.

Prima del D.lgs 68/2003, con cui si è data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2001/29/CE, il Capo V della L.d.A. era rubricato "Utilizzazioni Libere". La sua degradazione a "Eccezioni e Limitazioni" evidenzia la ratio del nuovo corso nel quale non esistono più "diritti" dei fruitori delle opere protette ma solo sporadiche concessioni da intendersi sempre e comunque quali limitazioni di un diritto altrui e mai espressione di un autonomo e contrapposto diritto individuale alla conoscenza. Ecco perchè, preliminarmente, risulta indispensabile ripristinare la dizione "Utilizzazioni Libere", affinché sia chiaro che si tratta di autonomi diritti degli utenti. Ne consegue che, in ragione di un giusto equilibrio tra i diritti dei titolari della tutela autorale ed i diritti degli utenti, le disposizioni di questo capo non dovrebbero mai essere interpretate in senso restrittivo

Art. 70

All'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: *Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrative, didattiche, di critica, di satira, di discussione, o di ricerca scientifica, sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore. Ai medesimi fini sono liberi il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa*

la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.

Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle opere realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici o in luoghi dove vi sia libero accesso al pubblico

Art. 70

1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrative, didattiche, di critica, di satira, di discussione, o di ricerca scientifica e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.

2. In ogni caso sono liberi, per qualsivoglia finalità, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore, il nome della licenza d'uso applicata e il link ad essa (url completo) e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

3. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.

4. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle opere realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici o in luoghi dove vi sia libero accesso al pubblico.

71. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

ART. 71

1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

71-bis - 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate

Art. 71-bis

1. *Sono libere la riproduzione e la comunicazione al*

all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorquando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempre che l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

2. *Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.*

Art. 71-bis:

1. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorquando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempre che l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

Art. 71-bis:

1. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorquando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempre che l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

ART. 71-bis

1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale (si propone di eliminare il limite dato dall'espressione "per uso personale" non essendo nemmeno obbligatorio secondo la Dir. 29/2001), la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché

siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap, purché – in difetto di accordo, come stabilito del seguente art.71 quinquies, - i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato di cui all'art.190 .

2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

ART. 71-bis

1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale (si propone di eliminare il limite dato dall'espressione "per uso personale" non essendo nemmeno obbligatorio secondo la Dir. 29/2001), la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.

71-ter - 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

ART. 71-ter

1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

Art. 71 ter

Propongo di eliminare il limite dei locali e mantenere la finalità di ricerca e studio.

71-quater - 1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato di cui all'art.190 .

ART. 71-quater

1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato di cui all'art.190 .

71-quinquies - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'art.102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta

ART. 71-quinquies

1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'art.102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per

dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71 quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'art. 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'art. 194-bis.

5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71 quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'art. 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'art. 194-bis.

5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si propone l'abrogazione del comma 3 per consentire l'esercizio del diritto di copia privata anche per i file musicali o audiovisivi acquistati legittimamente on-line. (es. consentire la copia privata di musica acquistata su un supporto materiale e non di musica acquistata on-line introdurrebbe una disparità di trattamento). Oppure si potrebbe specificare che i titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 solo in relazione alle ipotesi di messa a disposizione del pubblico per un numero di accessi limitati o un periodo limitato (ipotesi di accesso on-demand, near on demand).

Art. 71-quinquies

1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis, 71-quater e 71-sexies su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 71-sexies, i titolari dei

diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194 bis.

5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 71-quinquies

*1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario. **I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere le dette misure, su espressa richiesta di uno degli enti di cui all'art. 69, comma 2, per consentire l'esercizio dell'eccezione ivi disciplinata.** (questo potrebbe diventare un autonomo comma)*

*2. I titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a **rimuovere o autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire, in particolare, l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 70, comma 1, 71-bis, 71-quater, 102-ter, comma 3, e di qualsivoglia uso personale di carattere privato che non si ponga in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti. I beneficiari, a condizione che abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto, presentano motivata richiesta presso l'ufficio istituito in seno al comitato di cui all'articolo 190 il quale, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, emette apposita ordinanza con la quale ingiunge al titolare dei diritti di rimuovere o autorizzare la rimozione della misura di protezione.***

*3. **Salvo per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli artt. 65, comma 1, 66, 70, comma 1 e 102-ter, comma 3,** i titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.*

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di

dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194 bis.

5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 71 quinquies

1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater e 71-sexies, su espressa richiesta dei beneficiari e a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 71-sexies i titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194-bis.

5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale

Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale

71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'art. 102- quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui

Quando al bilanciamento di interessi tra autori e fruitori non si può trascurare il tema della copia privata, connesso alla questione indicata dal Presidente, del file-sharing; in linea generale le soluzioni dovrebbero mirare a distinguere nettamente utilizzazioni concorrenziali ed imprenditoriali (strettamente riservate) da quelle di carattere personale, non destinate alla circolazione o allo scambio (libere); sono consapevole della difficoltà di una tale distinzione, soprattutto in ambiente digitale, ma credo che un eccessivo "proibizionismo" in tema di copia privata possa generare costi eccessivi in termini di controllo ed effetti negativi nei termini

agli articoli 13, 72, 78bis, 79 e 80.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'art.102- quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

più generali della circolazione delle idee e della cultura.

ART. 71-sexies

1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso, e sempre che non siano state adottate le misure tecnologiche di cui all'art.102-quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78bis, 79 e 80.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui la riproduzione sia tratta da una fonte evidentemente illegale, ovvero da opere o materiali protetti che sono stati illegalmente messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'art.102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa norma i programmi per elaboratore, ai quali si applica unicamente l'eccezione della copia di riserva prevista dall'art. 64ter alle condizioni ivi previste.

Art. 71-sexies

1. È libera la riproduzione di fonogrammi e videogrammi, su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso privato, purchè senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, anche nel caso in cui all'opera siano apposte misure tecnologiche di protezione di cui all'articolo 102-quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 è consentita ai terzi quando questi acquisiscono il fonogramma o il videogramma da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi degli articoli 180-ter e 180-quater. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso privato costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

4.Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del

materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuarne copie, anche digitali, e modifiche per uso privato, senza limitazione di numero.

5. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 4 sono nulle.

In ambito privato, in famiglia o tra amici, in ambiente adeguatamente confinato (chiuso), sono sempre liberamente consentite l'esecuzione di opere protette da diritto d'autore nonché la copia, la modifica, l'esecuzione delle opere derivate, purché effettuate senza scopo di lucro. Nei casi citati non è dovuto alcun compenso ai detentori dei diritti d'autore, agli esecutori, alla Siae o a qualsiasi ente pubblico o società privata.

Alla persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, è sempre consentito il prestito privato, senza scopo di lucro e per un periodo di tempo limitato, delle copie dell'opera in possesso legittimo, anche digitali, senza limitazione di numero.

Si propone di abrogare o modificare il comma 3 in coerenza con l'art. 71 quinquies comma 3 per consentire l'esercizio del diritto di copia privata anche per i file musicali o audiovisivi acquistati legittimamente on-line. (es. consentire la copia privata di musica acquistata su un supporto materiale e non di musica acquistata on-line introdurrebbe una disparità di trattamento). Si potrebbe specificare che la disposizione di cui al comma 1 non si applica solo in relazione alle ipotesi di messa a disposizione del pubblico per un numero di accessi limitati o un periodo limitato (ipotesi di accesso on-demand, near on demand).

Il comma quarto:

3. *Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare riprodurla, **anche in formato digitale**, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.»;*

Il comma 2 dell'articolo 71-sexies è sostituito dal seguente:

«2. La riproduzione di cui al comma 1 è consentita a terzi quando questi acquisiscono il fonogramma o il videogramma da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 180-ter e 180 quater. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, la riproduzione di cui al citato comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e di videogrammi da parte di persona fisica per uso privato costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80».

Sezione II - Riproduzione privata ad uso privato "personale"

Art. 71-sexies

- 1. I titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.*
- 2. I titolari dei diritti sono altresì tenuti a consentire, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.*
- 3. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.*
- 4. Salvo che per consentire l'esercizio delle eccezioni contemplate agli artt. 65, comma 1, 66, 70, comma 1, 102-ter, comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano nel caso di opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.*

Sezione II - Riproduzione privata ad uso privato "personale"

Art. 71-sexies

All'articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*1. È libera la riproduzione[...] di fonogrammi e videogrammi, su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica **per uso privato**, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali*

il comma 4 è sostituito dal seguente:

*4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, **anche digitale**, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.»;*

è aggiunto, infine, il seguente comma:

4-bis. Non può essere impedito per contratto, alla persona fisica di

cui al comma :4, di effettuare la copia di cui allo stesso comma».

Art. 71 sexies. L'art. 71 sexies va armonizzato con l'art. 102 quater. Non è, infatti, ammissibile che le misure tecnologiche di protezione poste sulle opere dell'ingegno possano in alcun modo limitare la fruibilità delle stesse e limitare alcuni diritti costituzionalmente garantiti

Sezione II - *Riproduzione ad uso privato*

Art. 71-sexies

1. È libera la riproduzione di fonogrammi e videogrammi, su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso privato, purchè senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, anche nel caso in cui all'opera siano apposte misure tecnologiche di protezione di cui all'articolo 102-quater

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso privato costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 803.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuarne copie, anche digitali, per uso privato, senza limitazione di numero.

5. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 4 sono nulle.

71- septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili

ART. 71- septies

1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di video-grammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi o i componenti di apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o video-grammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna **esclusivamente** destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o

destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'art.102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da 15 giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.

trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, tenendo conto dell'opinione espressa dal comitato tecnico di cui al comma 3 del presente articolo. Per la determinazione del compenso si tiene conto (1) dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'art.102-quater; (2) del danno subito dall'autore, artista o produttore a causa della copia privata legittimamente effettuata; (3) del fatto che l'autore, l'artista o produttore abbia già ricevuto un compenso per tale utilizzo dell'opera; (4) nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Nel caso in cui il danno di cui al n.2 sia di scarsa rilevanza, l'autore, l'artista o produttore non ha diritto ad alcun compenso. Allo stesso modo, nel caso in cui l'autore, l'artista o produttore abbia già ottenuto il compenso di cui al n.3, l'autore o produttore non ha diritto ad alcun compenso. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale previa consultazione del comitato di cui al comma 3.

3. E' istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali un comitato tecnico permanente per la copia privata. Il comitato provvede alla determinazione dell'equo compenso ai sensi del comma 2 che precede. Il comitato è composto: (i) di un Presidente, designato dal Ministro dei Beni Culturali; (ii) del Presidente della SIAE e di tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli artisti nonché dei produttori di fonogrammi e videogrammi; (iii) di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi e supporti digitali ed analogici, e delle misure tecnologiche di cui ai precedenti commi; iv) di un rappresentante dell'associazione dei consumatori maggiormente rappresentativa. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i Beni Culturali e durano in carica un quadriennio.

4. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

5. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 4, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.

ART. 71- septies

1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di video-grammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi o i componenti di apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o video-grammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul

prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna **esclusivamente** destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, **tenendo conto dell'opinione espressa dal comitato tecnico di cui al comma 3 del presente articolo**. Per la determinazione del compenso si tiene conto (1) dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'art.102-quater; (si potrebbe cogliere l'occasione per specificare in che modo l'apposizione delle misure tecnologiche possa influire sulla determinazione del compenso) (2) **del danno subito dall'autore, artista o produttore a causa della copia privata legittimamente effettuata**; (non sembra corretto parlare di danno subito dall'autore, visto che si tratta di copia legittima e di un interesse ritenuto meritevole di tutela dal legislatore. Forse sarebbe più opportuno parlare di riduzione del guadagno.) (3) **del fatto che l'autore, l'artista o produttore abbia già ricevuto un compenso per tale utilizzo dell'opera**; (4) nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Nel caso in cui il danno di cui al n.2 sia di scarsa rilevanza, l'autore, l'artista o produttore non ha diritto ad alcun compenso. Allo stesso modo, nel caso in cui l'autore, l'artista o produttore abbia già ottenuto il compenso di cui al n.3, l'autore o produttore non ha diritto ad alcun compenso. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale previa consultazione del comitato di cui al comma 3.

3. E' istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali un comitato tecnico permanente per la copia privata. Il comitato provvede alla determinazione dell'equo compenso ai sensi del comma 2 che precede. Il comitato è composto: (i) di un Presidente, designato dal Ministro dei Beni Culturali; (ii) del Presidente della SIAE e di tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli artisti nonché dei produttori di fonogrammi e videogrammi; (iii) di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi e supporti digitali ed analogici, e delle misure tecnologiche di cui ai precedenti commi; iv) di un rappresentante dell'associazione dei consumatori maggiormente rappresentativa. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i Beni Culturali e durano in carica un quadriennio.

4. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

5. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 4, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.

71-octies - 1. Il compenso di cui all'art 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

3. Il compenso di cui all'art. 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'art.7, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.

ART. 71- octies

1. *Il compenso di cui all'art 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è riscosso dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.*

2. *I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.*

3. *Il compenso di cui all'art. 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'art.7, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.*

4. *In mancanza di riscossione e/o ripartizione da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori agli aventi diritto, questi ultimi possono adire l'autorità giudiziaria per ottenere la fissazione di un congruo termine entro il quale la Società Italiana degli Autori ed Editori debba provvedere alla riscossione e alla distribuzione del compenso di cui all'art. 71-septies, ovvero, a propria scelta, di procedere immediatamente alla riscossione.*

Sezione III - Disposizioni comuni

Sezione III - Disposizioni comuni (54)

71-nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.

ART. 71-nonies

1. *Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.*

All'art. 71 novies sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

2. *Le disposizioni degli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies si applicano anche agli archivi digitali contenenti opere tutelate ai sensi della presente legge diversi dai fonogrammi e dai videogrammi.*

□2. *Per le opere di cui al comma 1 del presente articolo il compenso previsto dall'articolo 71-septies, comma 1, spetta all'autore dell'opera o ai suoi aventi causa.*

3. *La quota di compensi prevista dall'articolo 71-septies riservata agli autori o ai loro aventi causa, delle opere di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190.*

71-decies - 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche

ART. 71-decies

1.

Le eccezioni e limitazioni al diritto

ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II nonché al capo I del titolo II-bis.”.

d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II nonché al capo I del titolo II-bis.

Art. 71 undecies

Le libere utilizzazioni di cui al presente capo non possono essere impedito per contratto né attraverso l'apposizione all'opera di misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102 quater.

TITOLO II

Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore

Capo I

Diritti dei produttori di fonogrammi⁸

TITOLO II

Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore

Capo I

Diritti dei produttori di fonogrammi

Art. 72, comma 1, lett. b): non sono d'accordo nel riconoscere il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico ai produttori di fonogrammi in quanto la Dir. 29/2001/CE

riserva tale facoltà solo agli autori.

Ex art. 80 solo le interpretazioni dal vivo sono oggetto del diritto esclusivo, altrimenti

è diritto a compenso anche per gli AIE.

72. 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;

b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.”⁹

ART. 72

1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;

*b) di autorizzare la **comunicazione al pubblico dei suoi fonogrammi, in qualsiasi modo o forma, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico;***

c) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

d) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;

e) la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con

alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

73. [1] Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

[2] La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

[3] Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dalla Amministrazione dello Stato e da enti a ciò autorizzati dallo Stato.¹⁰

73-bis. 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'articolo 73 è effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento (⁴2).

74. [1] Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

[2] Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi, previa accertamenti tecnici e disponendo, se occorre, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.

ART. 73

1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

Si propone di abrogare il comma terzo.

Art. 73. l'art. 73 richiede urgentemente che il regolamento di esecuzione della LDA disciplini la materia. Risulta difficile, infatti, in alcuni casi stabilire in concreto le modalità con cui si debba procedere al pagamento dei diritti connessi.

ART. 73-bis

1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'articolo 73 è effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento così come previsto dall'art. 73, comma 2.

Art. 73 bis. Valgono le medesime considerazioni espresse in relazione all'art. 73

ART. 74

1. Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi, previa accertamenti tecnici e disponendo, se occorre, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.

75. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell'art. 12, comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.¹¹

ART. 75

1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell'art. 12, comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.(60)

76. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto applicabili.

ART. 76

1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.

77. [1] I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (14), secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.

ART. 77

(articolo abrogato da precedenti leggi)

[2] Tuttavia la formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.

78. 1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

ART. 78

1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni o di rappresentazioni di suoni.

2 È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.¹²

2 È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

78- bis - 1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.¹³

ART. 78-bis

1.L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.

CAPO I-bis

Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o costituite da sequenze di immagini in movimento

Capo I-bis

Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento

ART. 78-ter

78-ter 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 46, il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o costituite da sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.¹⁴

Capo II

Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva

ART.79

1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;

e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.

Capo II

Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva

ART. 79

1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;

e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio

proprie emissioni il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione « radio-diffusione » ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

4. L'espressione « su filo o via etere » include le emissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione .¹⁵

Capo III

Diritto degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

ART. 80

1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti ed esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo , nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite, delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'articolo 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'articolo 73-bis;

d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;

e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro

della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione « radio-diffusione » ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

4. L'espressione « su filo o via etere » include le emissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione .

Capo III

Diritto degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

ART. 80

1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti ed esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo , nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite, delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'articolo 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'articolo 73-bis;

d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;

e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

f) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni; l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere

prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

f) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni; l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo . In difetto di accordo da concludersi tra l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

3.I diritti di cui al comma 2, lettera c) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo . In difetto di accordo da concludersi tra l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

3.I diritti di cui al comma 2, lettera c) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

Art. 80

*1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, **doppiano**, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.*

2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

- a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;*
- b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;*
- c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori - il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;*
- d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;*
- e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;*
- f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.*

3. I diritti di cui al comma 2, lettera e), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a

disposizione del pubblico.

ART.81

1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
2. Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'articolo 74
3. Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54.

ART. 82

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

- 1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
- 2) i direttori dell'orchestra o del coro;
- 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.

ART. 81

- 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.*
- 2. Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'articolo 74*
- 3. Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54.*

ART. 82

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

- 1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;*
- 2) i direttori dell'orchestra o del coro;*
- 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento;*

Art. 82

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

- 1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
- 2) i direttori dell'orchestra o del coro, **i direttori della fotografia delle opere cinematografiche o assimilate, i direttori del doppiaggio delle opere cinematografiche o assimilate espresse originariamente in lingua straniera;**
- 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.

ART.83

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la

ART. 83

1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti

relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.(58).

ART.84

1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso (25) a carico degli organismi di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso (25) a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (59).

ART.85

I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione (60).

ART.85-bis

In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'articolo 110-bis (61).

contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.

ART. 84

1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o costituita da sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica o audiovisiva o costituita da sequenze di immagini in movimento sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica o audiovisiva o costituita da sequenze di immagini in movimento a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche o audiovisive costituite da sequenze di immagini in movimento diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 .

In relazione ad un eventuale criterio di priorità di trattamento si propone di estendere la presunzione di cessione anche per i prodotti fonografici.

Art. 84. L'art. 84 LDA necessiterebbe di una norma di attuazione che indicasse quali siano le parti di notevole importanza artistica

ART. 85

I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.

ART. 85-bis

In aggiunta ai diritti già disciplinati nei capi I, I-bis, II, III ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'articolo 110-bis.

Capo III-bis (62)

Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore.

ART.85-ter

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico (60).

Capo III-ter (63)

Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio

ART.85-quater

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.

2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.

3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (64).

ART. 85-quinquies

I termini finali di durata dei diritti previsti dai Capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente Capo del Titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma (64).

Capo III-bis

Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore.

ART. 85-ter

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.

Capo III-ter

Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio

ART. 85-quater

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.

2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.

3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.

Capo III-quater

(ART. 85-quinquies)

I titolari dei diritti connessi possono utilizzare economicamente il materiale protetto in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti già disciplinati dal presente capo e dai capi precedenti; tali diritti sono tra di loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi non esclude quello di ciascuno degli altri in riferimento al materiale protetto.

(ART. 85-sexies)

1. I termini finali di durata dei diritti previsti dai Capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente Capo del Titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.

Capo IV

Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali

ART.86

[1] All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.

[2] Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.

Capo V

Diritti relativi alle fotografie

ART.87

[1] Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

[2] Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

ART.88

[1] Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

[2] Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

[3] La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

[4] Il Presidente del Consiglio dei Ministri (17), con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

ART.89

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

ART.90

[1] Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel

Capo IV

Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali

ART. 86

1. All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno **protetta** dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.

2. Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.

Capo V

Diritti relativi alle fotografie

ART. 87

1. Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle opere cinematografiche **o audiovisive costituite da sequenze di immagini in movimento**.

2. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

ART. 88

1. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

2. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

3. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

4. **Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali**, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

ART. 89

1. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

ART. 90

1. Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 88, della ditta da cui il fotografo dipende o

primo capoverso dell'articolo 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2) la data dell'anno di produzione della fotografia;

3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

[2] Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

ART.91

[1] La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

[2] Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

[3] La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

[4] Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

ART.92

[1] Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

[2] [Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'articolo 105] (65).

[3] [Il termine decorre dalla data del deposito stesso] (65).

[4] [Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni »] (65).

Capo VI

Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
Sezione I — *Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.*

ART.93

[1] Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

[2] Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei

del committente;

2) *la data dell'anno di produzione della fotografia;*

3) *il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.*

2. *Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.*

ART. 91

1. *La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.*

2. *Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.*

3. *La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.*

4. *Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.*

ART. 92

[1] *Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.*

[2] *[Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'articolo 105] (65).*

[3] *[Il termine decorre dalla data del deposito stesso] (65).*

[4] *[Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni »] (65).*

Capo VI

Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
Sezione I — Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.

ART.93

[1] *Le corrispondenze epistolari in qualsiasi modo o forma inviati nonché in qualsiasi forma espressi, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.*

[2] *Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.*

fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.

[3] Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

[4] È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

ART.94

Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.

ART.95

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.

Sezione II — *Diritti relativi al ritratto.*

ART.96

[1] Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

[2] Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 93.

ART.97

[1] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

[2] Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

[3] *Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.*

[4] *È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.*

ART.94

Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.

ART.95

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.

Sezione II — Diritti relativi al ritratto.

ART.96

[1] Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

[2] Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 93.

ART.97

[1] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

[2] Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

La “notorietà” non può, nella società dell'immagine - in cui la tecnologia consente di manipolare facilmente le immagini, in cui le associazioni evocative vengono usate per molteplici scopi, in cui si afferma il diritto della persona ad esercitare il controllo sulla propria identità personale che potrebbe venire travisata dalla decontestualizzazione e dall'associazione della propria immagine effettuata senza consenso, in cui Internet è un media che diffonde a livello planetario e quindi molto pericoloso sotto il profilo degli effetti della divulgazione - essere considerata causa di giustificazione della divulgazione dell'immagine.

Molto recente la notizia della “stravagante” richiesta di Prince di controllare la diffusione della propria immagine nei siti dei suoi fan club (vedi Repubblica 9 nov. 2007 p. 42).

Si propone perciò di modificare l'art. 97, c. 1, 1. aut. cancellando "dalla notorietà o".

ART.98

[1] Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.

[2] Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

[3] Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Capo VII

Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria

ART.99

[1] All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

[2] Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (17), secondo le norme stabilite dal regolamento.

[3] Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

Art. 99-bis.

1. E' reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, e' individuato come tale nei materiali protetti, ovvero e' annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.».

Capo VIII

Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale

ART. 100

[1] Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

[2] Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

[3] È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella

ART.98

[1] Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.

[2] Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

[3] Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Capo VII

Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria

ART.99

[1] All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

[2] Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il **Ministero per i beni e le attività culturali**, secondo le norme stabilite dal regolamento.

[3] Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

Art. 99-bis.

1. E' reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, e' individuato come tale nei materiali protetti, ovvero e' annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.».

Capo VIII

Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale

ART. 100

[1] Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

[2] Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

[3] È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

[4] Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

ART. 101

[1] La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

[2] Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o d'informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

ART. 102

È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

TITOLO II-bis (66)

Disposizioni sui diritti del titolare di una banca di dati.

Diritti e obblighi dell'utente

Capo I

Diritti del titolare di una banca di dati (67)

ART. 102-bis

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) titolare di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi

[4] Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

ART. 101

[1] La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

[2] Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione, **la comunicazione al pubblico, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o d'informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;**

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse e **comunicate al pubblico, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione e di comunicazioni al pubblico.**

ART. 102

1. È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

2. **Sono vietate in particolare la riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico e l'utilizzazione in ogni modo e forma della composizione grafica di opere o di parte di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche.**

TITOLO II-bis

Disposizioni sui diritti del titolare di una banca di dati.

Diritti e obblighi dell'utente

Capo I

Diritti del titolare di una banca di dati

ART. 102-bis

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) titolare di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma.

mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione Europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione Europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione Europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione Europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione Europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

6. Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge

L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione Europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione Europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione Europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione Europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione Europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

6. Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (66).

(66).

Capo II Diritti e obblighi dell'utente

ART.102-ter

1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati.

3. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle (66).

TITOLO II-ter (68)

Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti

ART. 102-quater

1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis comma 3 possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.

CAPO II

Diritti e obblighi dell'utente

ART.102-ter

1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati.

3. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle (66).

TITOLO II-ter

Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti

Si evidenzia la necessità di definire i doveri di informazione, soprattutto per individuare i migliori dispositivi e un bilanciamento tra la tutela delle MTP e la necessaria garanzia di interoperabilità. Si propone altresì l'istituzione di un comitato di controllo per le misure tecniche di gestione e protezione.

*Per quanto riguarda la tematica dell'interoperabilità dei sistemi e dei DMR occorrerebbe trovare il modo di bilanciare l'esigenza dei titolari dei diritti di proteggere le proprie opere dalla pirateria e quella degli utenti di poter disporre pienamente e legalmente del supporto acquistato senza mettere a rischio la sicurezza dei propri sistemi di lettura e senza subire violazioni della propria *privacy*. In particolare sarebbe opportuno regolamentare l'uso dei DRM in modo da evitare abusi ai danni dei consumatori sotto diversi profili, alcuni dei quali possono essere esemplificati come segue:*

a) Sarebbe opportuno tutelare il "diritto alla riproduzione privata" delle opere su qualsiasi supporto e formato in modo da consentire all'utente legittimo di fruire dell'opera per cui ha pagato sui diversi supporti che rimangono nella sua sfera privata (lettori domestici, lettore mp3, lettori auto, ecc..) mentre talvolta l'impiego di DRM impone ingiustificate limitazioni ai consumatori. Sarebbe quindi raccomandabile una revisione dell'art. 71-sexties c. 4 allo scopo di

non compromettere l'interoperabilità dei sistemi.

b) In alcuni casi le tecnologie DRM possono mettere a rischio la sicurezza dei sistemi operativi degli utilizzatori di determinati supporti o prodotti. Esempio in questo caso è quanto avvenuto con il software XCP sviluppato da Sony per la protezione dei CD; esso conteneva un sistema capace di nascondere il DRM per evitare una sua disattivazione, ma tale sistema di copertura non consentiva di individuare eventuali virus e quindi di eliminarli. Occorre pertanto stabilire cosa può e cosa non può fare un DRM e prevedere delle responsabilità in capo a chi appone DRM che violino tali regole e capaci di danneggiare l'utente legittimo e i sistemi che li contengono. In questo contesto potrebbe essere interessante la proposta di istituire un comitato di controllo per le misure tecniche di gestione e protezione che vigili sul rispetto dei criteri previsti dalla legge.

c) Infine l'impiego di alcuni DRM potrebbe sollevare problemi di violazione della *privacy*, in quanto spesso sono in grado di raccogliere informazioni relativi all'utente, all'uso che fa l'utente di certi prodotti, creando profili che vengono acquisiti on-line dal produttore/distributore. Tale circostanza potrebbe comportare una violazione della *privacy* di cui spesso l'utilizzatore è inconsapevole. Potrebbe essere opportuno porre delle limitazioni o escludere la raccolta di dati realizzata nel modo sopra descritto, salvo espresso consenso dell'utilizzatore.

5) 6) Per quanto riguarda l'art. 102-quinquies, riterrei opportuno inserire l'obbligo d'informare dell'utente sul regime dei diritti e su ogni eventuale limitazione d'uso o d'interoperabilità relativa al prodotto che acquista. Le informazioni relative agli usi permessi dovrebbero essere comunicate o rese visibili all'acquisto in modo da permettere un acquisto consapevole. Sono frequenti episodi di messa in commercio di supporti (CD, DVD, ecc...) che contengono limitazioni, non sempre specificate, al loro uso su alcuni lettori.

Non vanno rese obbligatorie le informazioni sul regime dei diritti, in quanto tali informazioni facilmente si prestano ad effettuare watermarking dell'audiovisivo (l'identità dell'utilizzatore può essere infatti inserita quale informazione) consentendone un tracciamento non sempre trasparente all'utilizzatore, diverso, ovviamente, se tale proposta si inserisce in un regime che consente di bilanciare l'inserimento di politiche di DRM/TPM/CPM con la tutela dei diritti dell'utente, tra cui, quello alla riservatezza dei dati personali.

Art. 102-bis e 102-ter L'acquisto di una banca dati dovrebbe assicurare all'acquirente il diritto di utilizzazione perpetua della stessa, certo limitatamente alla versione e alla data di aggiornamento corrispondente a quella dell'acquisto, e indipendentemente dal supporto; tale diritto (pur non essendo espressamente

negato dal venditore), di fatto non è garantito nel caso di acquisti di banche dati on-line, con la conseguenza che spesso l'utente perde l'accesso a tutti i contenuti, se non rinnova l'abbonamento annuale.

Lo stesso problema si pone per altre risorse on-line, come gli e-journals: quale tutela per l'acquirente e per le biblioteche contro la

volatilità delle risorse on-line? 102-quater e 102-quinquies Privacy e diritto di copia di sicurezza – personale nel caso di acquirente privato, di conservazione nel caso di acquisto da parte di biblioteche Né l'uno né l'altro diritto sono efficacemente garantiti se il sistema di protezione anti-pirateria adottato dal produttore non è regolamentato a monte (ed è insufficiente la previsione di accordi di categoria di cui all' art. 71-quinquies, co. 2). Sono quindi molto d'accordo sui temi dell'ampliamento delle garanzie per l' acquirente e dell'interoperabilità, anche allo scopo di contrastare l'emergere di posizioni dominanti. Mi riservo comunque d'intervenire successivamente in modo più ampio su questo punto, a parer mio cruciale anche per la valorizzazione della produzione editoriale nazionale.

L'obiettivo è rendere espliciti, anche se talora si tratta solo di applicazione di principi generali, alcuni limiti che le misure tecnologiche di protezione devono rispettare.

La proposta è la seguente: 102-quater, quarto comma

"Le misure tecnologiche di protezione non devono porsi in contrasto con il diritto alla privacy e con il diritto alla protezione dei dati personali degli utenti, né possono avere l'effetto di restringere la concorrenza, né possono alterare l'opera cui sono apposte in maniera tale da ridurne la qualità nei confronti del legittimo acquirente o licenziatario, né possono limitare l'interoperabilità, né possono in alcun modo danneggiare o compromettere il funzionamento del sistema di fruizione dell'opera utilizzato dall'utente.

L'avvenuta adozione di misure tecnologiche di protezione deve essere resa nota in modo chiaro all'utente".

TITOLO II-ter

Il Titolo II ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

Informazioni sul regime dei diritti, accesso ai contenuti digitali dotati di misure tecniche di gestione e protezione ed obblighi di interoperabilità

102-quater

Ogni qualvolta utilizzate nel presente titolo le espressioni che seguono avranno il significato di seguito indicato:

Misure tecniche di gestione e protezione dei diritti interoperabili: Le tecniche o i componenti destinati a gestire ed eventualmente tutelare, secondo le specifiche tecniche di interoperabilità, l'uso delle opere da parte degli utenti in conformità agli accordi con i titolari dei diritti;

Misure tecniche di gestione e protezione dei diritti proprietarie: le tecniche o i componenti che non sono basate sulle specifiche

tecniche di interoperabilità

Specifiche tecniche di interoperabilità: Le specifiche di misure tecniche di gestione e protezione individuate in conformità all'art. 2 di questa legge

Dispositivi interoperabili: i dispositivi di creazione, distribuzione, elaborazione e riproduzione di contenuti digitali realizzati secondo le specifiche tecniche di interoperabilità

Dispositivi proprietari: i dispositivi di creazione, distribuzione, elaborazione e riproduzione di contenuti realizzati secondo specifiche diverse dalle specifiche tecniche di interoperabilità

1. In merito alle norme sull'interoperabilità. Come espressi, mirano ad un risultato eccessivo rispetto a quello dichiarato (si parla infatti di "possibile introduzione di una norma che tuteli l'eccezione di decompilazione nel caso di programmi per elaboratore protetti da una misura tecnologica; la decompilazione del programma non ha nulla a che fare con la eventuale rimozione della misura tecnica di protezione). Gli altri commenti sembrano riguardare le libere eccezioni e non il software (il format shifting non riguarda certo opere come il software che sono già digitalizzate). Si ricorda poi che per il software non esiste l'eccezione di copia privata (né si può pensare di introdurla, stante la normativa comunitaria sul punto). Le molteplici proposte, anche complicate per la loro natura tecnica, necessitano di un controllo più attento di quello possibile in questa prima sede di commento.

Vi è poi l'ampio e controverso capitolo della legittimità (e della protezione contro la possibile elusione) delle misure tecniche di protezione ("*Technical Protection Measures*", TPM) contenute in sistemi di "amministrazione" dei diritti in ambiente digitale (*Digital Rights Management Systems*, DRMs), che siano apposte dal titolare del diritto esclusivo sull'opera onde controllare l'utilizzazione dell'opera stessa e prevenire violazioni del suo diritto.

L'adozione di tali dispositivi di blocco (si badi: la cui elusione, si badi, integra di per se un illecito: anche se il blocco coprisse materiali liberamente utilizzabili) può andare ben al di là della semplice, e di per se certamente legittima, finalità di garantire usi non consentiti dell'opera; e può rivelarsi un forte ostacolo alla libera e legittima fruizione dell'opera.

Non intendiamo (sol)tanto riferirci alla indifferenziata assimilazione (di cui in verità non vi è traccia nelle originarie disposizioni delle Convenzioni WIPO del 20 dicembre 1996) tra misure anti-copia e misure anti-accesso *tout court*---assimilazione che, accolta dalla Direttiva CEE 29/2001, è poi stata passivamente recepita dal legislatore italiano (a differenza di altri: si vedano l'esempio francese e quello olandese) mediante l'inserimento nella l.a. dell'art. 102 *quater* . [Gli effetti negativi di tale assimilazione, sul piano della libera circolazione delle idee sono stati ampiamente denunciati, specie dalla dottrina d' Oltreoceano.]

Intendiamo, anche e soprattutto, riferirci alle (e denunciare le) modalità necessarie per ottenere lo "sblocco" dell'opera, qualora, ad esempio per ragioni di ricerca, debba essere assicurato il libero accesso alla e/o la libera riproduzione dell'opera

In tali ipotesi, infatti, il titolare del diritto non è tenuto ad una automatica “rimozione” delle misure ostruttive, bensì, più limitatamente, “ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l’esercizio delle eccezioni di cui agli articoli (...) su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo dell’opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell’equo compenso, ove previsto”. Siffatto percorso, comporta infatti una preventiva contrattazione, a carico del singolo utente (è difficile immaginare una “contrattazione collettiva” con improbabili associazioni di categoria dei ricercatori), la quale comporta inevitabili “costi e tempi di transazione” difficilmente sostenibili e ragionevolmente tali da vanificare la portata utile della esclusione.

Salvo ogni più attento ripensamento dei limiti sostanziali entro cui le misure anti-accesso debbano essere tollerate, appare quindi sin d’ora necessaria l’adozione di un diverso meccanismo che, sulla falsa riga di quanto suggerito nelle modifiche regolamentari sopra segnalate, permetta una immediata ed effettiva accessibilità all’opera.

In relazione ai diversi accennati profili di “accesso vs. esclusione” dovrebbe infine—e a denominatore comune—formularsi una “avvertenza” di ordine costituzionalistico, alla quale, in questa sede, ci è possibile dedicare solo un brevissimo accenno: del resto, *intelligenti pauca...*

Si tratta della esigenza di una “graduazione di meritevolezza” che, con un grano di sale, dovrebbe guidare il legislatore a distinguere, rispetto a detti problemi, la ricerca scientifica (che “merita” accesso libero e gratuito), rispetto all’uso a fini professionali direttamente produttivi di vantaggio economico (che merita accesso libero ma pagante, sul modello normativo dell’art. 99 LA : e’ il caso, ad esempio, del giornale che utilizza per un servizio ampie parti di una banca dati); ed infine, altresì, rispetto alla fruizione a mero scopo di intrattenimento (accesso “ancor più pagante” ovvero, pure, soggetto ad autorizzazione, anche mediante l’adozione di dispositivi tecnologici di protezione)

L’obiettivo è rendere espliciti, anche se talora si tratta solo di applicazione di principi generali, alcuni limiti che le misure tecnologiche di protezione devono rispettare.

La proposta è la seguente: 102-quater, quarto comma

“Le misure tecnologiche di protezione non devono porsi in contrasto con il diritto alla privacy e con il diritto alla protezione dei dati personali degli utenti, né possono avere l’effetto di restringere la concorrenza, né possono alterare l’opera cui sono apposte in maniera

tale da ridurre la qualità nei confronti del legittimo acquirente o licenziatario, né possono limitare l’interoperabilità, né possono in alcun modo danneggiare o compromettere il funzionamento del sistema di fruizione dell’opera utilizzato dall’utente.

L’avvenuta adozione di misure tecnologiche di protezione e le eventuali limitazioni d’uso da esse derivanti devono essere rese note in modo chiaro all’utente al momento dell’acquisto”.

Art. 102-quater

1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono, in relazione all'esercizio dei diritti esclusivi loro garantiti dalla presente legge, apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti da essi non autorizzati o non consentiti dalla legge.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

3. Le misure tecnologiche efficaci sono applicate direttamente all'opera o al materiale protetto.

4. Le misure tecnologiche non possono essere artificialmente apposte alle opere o ai materiali protetti per il perseguimento di fini diversi da quello di scoraggiare, ostacolare, impedire una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla presente legge o del diritto sui generis di cui all'art. 102-bis. In particolare, le dette misure non devono:

- a) essere utilizzate in modo da limitare gli usi consentiti dell'opera o del materiale protetto secondo quanto sancito dalla presente legge;*
- b) essere impiegate in maniera tale da impedire o ostacolare la libera circolazione delle informazioni contenute nelle opere;*
- c) essere impiegate al fine di impedire artificialmente l'interoperabilità delle opere e dei supporti con le piattaforme ed i dispositivi necessari per la loro fruizione.*

5. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.

ART. 102-quater

1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis comma 3 possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o

qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.

ART. 102-quinquies

1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art.102-bis, comma 3 sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.

ART. 102-quinquies

1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art.102-bis, comma 3 sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.

ART. 102-quinquies

*1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti **devono** essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art.102-bis, comma 3 sulle opere o sui materiali protetti o possono(eliminato "possono") essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.*

*2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni **devono** altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.*

Qualora siano apposte debbano non solo essere fatte apparire ai sensi del primo comma ma anche debbano contenere i termini o le condizioni d'uso

Credo che possano essere inserite ma qualora lo siano devono esser fatta apparire

102-quinquies

I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecniche di gestione e protezione che comprendono tutte le tecniche, i dispositivi o i componenti che sono destinati a gestire ed eventualmente tutelare l'uso delle opere da parte degli utenti in conformità agli accordi con i titolari dei diritti.

Nel caso in cui un titolare di diritti decida di comunicare, distribuire e diffondere opere usando misure tecniche di gestione e protezione dei diritti proprietarie, questi deve parallelamente attuare una comunicazione, distribuzione e diffusione sullo stesso canale usando misure tecniche di gestione e protezione dei diritti interoperabili a condizioni economiche non discriminatorie nei

confronti della propria offerta proprietaria.

Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.

102 - sexies

Le Specifiche tecniche di interoperabilità, le modalità del loro aggiornamento ed i criteri per la verifica della conformità di una specifica misura tecnica di gestione alle Specifiche tecniche di interoperabilità sono stabilite con Deliberazione approvata dall'Autorità Garante delle Comunicazioni (di seguito l'Autorità).

Le specifiche tecniche di interoperabilità devono rispondere a criteri di apertura che ne consentano il controllo pubblico e l'esercizio da parte dell'Autorità dei poteri di cui al comma precedente, in particolare la possibilità di aggiornare ed estendere le Specifiche tecniche di interoperabilità.

Le specifiche tecniche di interoperabilità sono stabilite con Regolamento approvato dall'Autorità entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge _____ [estremi della legge attraverso la quale si procederà alla modifica della Legge sul diritto d'autore].

L'Autorità d'ufficio o su istanza di un'associazione di utenti e consumatori determina la misura ed i termini in cui l'adozione di misure tecniche di gestione e protezione interoperabili non può precludere l'esercizio delle libere utilizzazioni di cui al Capo V, Titolo I in funzione del tipo di opera affetta da misure tecniche di gestione e protezione interoperabili, dei diversi modi di pubblicazione e delle possibilità offerte dalle tecnologie disponibili.

102 - septies

I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis e tutti i soggetti che adottano misure tecniche di gestione e protezione devono informare i legittimi utilizzatori delle opere a qualunque titolo circa i termini, le modalità ed i limiti di utilizzo delle opere stesse per effetto delle misure tecniche di gestione e protezione in conformità a quanto previsto nel Capo I del Titolo II del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

È vietata la distribuzione e diffusione di contenuti gestiti e protetti da misure tecniche di gestione e protezione in assenza delle informazioni di cui al comma 1.

In caso di violazione delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono nonché di quelle di cui all'art. 102-sexies che precedono, le associazioni degli utenti e consumatori possono chiedere all'Autorità Giudiziaria del luogo presso il quale l'opera è resa accessibile al pubblico di obbligare il soggetto che commercializza l'ulteriore distribuzione al rispetto dei detti commi.

102 - octies

Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

Le Misure tecniche di gestione e protezione dei diritti interoperabili possono identificare l'opera o il materiale gestito e/o protetto nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, fornire informazioni elettroniche sul regime dei diritti e contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione, eventualmente le modalità di protezione dell'informazione ed ogni altra funzionalità collegata con la gestione e la protezione dei diritti.

Le Misure tecniche di gestione e protezione dei diritti interoperabili non possono, in nessun caso, richiedere un trattamento dei dati personali dell'utente in assenza di sua autorizzazione

Si suggerisce poi:

È costituito all'interno dell'Autorità un Comitato di controllo per le misure tecniche di gestione e protezione interoperabili (di seguito il Comitato di controllo)

Il Comitato di controllo è costituito da rappresentanti degli autori, produttori, editori, fornitori di servizi e consumatori.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio dell'Autorità determina la composizione del Comitato di controllo identificando le organizzazioni che possono esprimere i componenti.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio dell'Autorità approva un regolamento per disciplinare il funzionamento del Comitato di controllo e per l'esercizio da parte di quest'ultimo dei poteri attribuitigli con la presente legge.

I compiti del Comitato di controllo sono:

- *Determinare le modalità che assicurino un adeguato livello di sostenibilità economica della governance delle Specifiche tecniche di interoperabilità;*
- *Amministrare il processo di verifica della conformità dei Dispositivi e dei Contenuti interoperabili alle Specifiche tecniche di interoperabilità;*
- *Fornire al Consiglio dell'Autorità proposte e pareri di natura tecnica ed economica per le Deliberazioni che l'Autorità è chiamata ad emettere;*

- *Dirimere le controversie tra i soggetti che adottano misure tecniche di gestione e protezione interoperabili e gli utilizzatori delle opere a qualunque titolo, incluse le loro associazioni.*
- *In generale curare la gestione ordinaria delle Specifiche tecniche di interoperabilità;*
- *Proporre azioni volte a correggere, mantenere tecnicamente competitive od estendere le Specifiche tecniche di interoperabilità*
- *Gestire il processo di correzione, mantenimento della competitività tecnica ed estensione dell'ambito delle Specifiche tecniche di interoperabilità;*
- *Valutare periodicamente l'adeguatezza dell'uso delle Misure tecniche di gestione e protezione interoperabili alle necessità sociali e culturali del paese ed eventualmente proporre azioni migliorative o correttive.*

- modifiche di formulazione, come segue:
102-quater, quarto comma
"Le misure tecnologiche di protezione non devono porsi in contrasto con il diritto alla privacy e con il diritto alla protezione dei dati personali degli utenti, né possono alterare l'opera cui sono apposte in maniera tale da ridurre la qualità nei confronti del legittimo acquirente o licenziatario, né possono limitare l'interoperabilità, in quanto ciò avrebbe l'effetto di restringere la concorrenza, né possono in alcun modo danneggiare o compromettere il funzionamento del sistema di fruizione dell'opera utilizzato dall'utente. L'utente ha diritto di essere informato in modo chiaro dell'avvenuta adozione di misure tecnologiche di protezione in sede di offerta del prodotto, prima del perfezionamento dell'acquisto".
- rimane il problema di conciliare l'adozione di misure tecnologiche di protezione e il diritto di copia per uso privato. In Francia di recente il Tribunale di Parigi ha ritenuto ingannevole mettere in commercio CD che non possano essere letti da tutti i player in circolazione senza avvertire con chiarezza i consumatori, ma la Corte d'Appello di Parigi ha affermato che la copia privata - ammessa dal legislatore come eccezione ai diritti esclusivi degli autori, - non conferisce ai privati un diritto generale di duplicazione per uso personale e non può essere invocata al fine di contestare le misure tecnologiche di protezione applicate sui supporti; mi pare che o le misure proteggono dalla pirateria ovvero impediscono la duplicazione per usi commerciali e ahimè anche la copia privata o non servono. Un escamotage potrebbe essere o quello di consentire all'acquirente di una copia di scaricare free una seconda copia on line usando un codice inserito sulla confezione o comunicatogli all'atto del download della prima copia; ovvero obbligare chi inserisce tali misure a consegnare una copia di riserva al proprio cliente;

- ok alla proposta di istituire un “comitato di controllo sulle misure tecniche di protezione”, che ne verifichi la rispondenza ai criteri di legge, sia ai fini della garanzia d’interoperabilità e di non danneggiamento del sistema dell’utente, sia anche nell’ottica di evitare la tracciabilità dell’inconsapevole utente-consumatore.
- molto articolata e completa, in particolare sotto il profilo dei rimedi all’inosservanza delle regole sui DRM (ruolo attivo assegnato alle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti), mi pare la proposta che riproduce il testo di una proposta di legge di modifica alla L. 633/1941 in materia di accesso ai contenuti digitali e di misure tecniche di protezione,;

TITOLO III

Disposizioni comuni

Capo I

Registri di pubblicità e deposito delle opere

ART.103

[1] È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (69) un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

[2] La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche (70).

[3] In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

[4] Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi (71).

[5] La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

[6] La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento (72).

[7] I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici (71).

ART.104

TITOLO III

Disposizioni comuni

Capo I

Registri di pubblicità e deposito delle opere

Art. 103

Si chiede inoltre di far sì che i registri pubblici di cui all’art. 103 dovrebbero riportare le “copyright policy”, insomma le informazioni sui diritti per ciascun opera.

ART. 103

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è tenuto un Registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 4 del presente articolo.

2. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

*3. In detti Registri sono registrate le opere **protette ai sensi di questa legge con le generalità dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione o produzione** e con le altre indicazioni stabilite dai regolamenti.*

4. Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

5. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

6. La tenuta dei Registri di pubblicità è disciplinata nei regolamenti.

7. I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici e telematici.

ART. 104

[1] Possono, altresí, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di societ  relativi ai diritti medesimi.

[2] Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

ART. 105

[1] Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (69) un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

[2] Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, baster  una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

[3] Per i programmi per elaboratore la registrazione   facoltativa ed onerosa (72).

[4] Per le fotografie   escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 92.

ART.106

[1] L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto o l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'articolo 188 di questa legge.

[2] L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.

[3] Il Presidente del Consiglio dei Ministri (67) pu  far procedere al sequestro un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

Capo II

Trasmissione dei diritti di utilizzazione

Sezione I — Norme generali.

ART.107

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonch  i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

ART.108

L'autore che abbia compiuto i sedici anni di et  (74) ha la capacit  di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.

1. Possono, altresí, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dai regolamenti, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di societ  relativi ai diritti medesimi.

2. Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi.

ART. 105

1. Gli autori delle opere protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa possono (hanno facolt  di) depositare presso il Ministero per i beni e le attivit  culturali un esemplare o copia della opera, nei termini e nelle forme stabilite dai regolamenti.

2. Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, baster  una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. (Si propone di trasferire nel regolamento)

3. Per i programmi per elaboratore la registrazione   facoltativa ed onerosa.

[...]eliminato n  4.

ART. 106

1. L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto o l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali.

2. L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.

CAPO II

Trasmissione dei diritti di utilizzazione

Sezione I — Norme generali.

ART. 107

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonch  i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

ART. 108

1. L'autore che abbia compiuto i sedici anni di et  ha la capacit  di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.

ART.109

[1] La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

[2] Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.

ART.110

[1] La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

ART. 109

[1] La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

[2] Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.

ART. 110

[1] La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

Art. 110

1. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

2. Nel caso in cui la trasmissione dei diritti di utilizzazione avvenga ad opera di contratti (digitali) conclusi attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazioni, la forma scritta è equiparata ad ogni atto di esecuzione dei diritti oggetto dell'accordo, che vale come accettazione delle clausole contrattuali in esso contenute.

3. La trasmissione dei diritti realizzata mediante offerta al pubblico di diritti su a) programma per elaboratore distribuito in formato sorgente, od in formato binario ma rendendone disponibile anche il formato sorgente, con una licenza che consente al licenziatario di: eseguire il programma, per qualsiasi scopo, studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità, ridistribuire copie del programma, migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, nonché su b) opera creativa di diverso tipo, con una licenza che consente al licenziatario di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera stessa, almeno per scopi non commerciali ed eventualmente congiuntamente ad altre facoltà, soddisfa il requisito di cui al comma 1 se il programma o l'opera, in formato elettronico, sono distribuiti insieme a una copia in formato elettronico della licenza.

4. Alle licenze di cui al comma 2 non si applica il disposto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Laddove è possibile dimostrare la consegna volontaria della copia di un'opera, da parte del titolare dei diritti di utilizzazione economica, a un privato, a un libero professionista, a un'associazione o a un'impresa, a scopo professionale o amicale, è libera ogni utilizzazione a scopo privato o aziendale, salvo specifiche restrizioni espressamente indicate in forma scritta.

ART. 110

[1] La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto a pena di nullità.

ART.110-bis

1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione

Le molteplici proposte, anche complicate per la loro natura tecnica, necessitano di un controllo più attento di quello possibile in questa prima sede di commento.

All'art. 110 sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3.

1. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica (75).

2. Nel caso in cui la trasmissione dei diritti di utilizzazione avvenga ad opera di contratti (digitali) conclusi attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazioni, la forma scritta è equiparata ad ogni atto di esecuzione dei diritti oggetto dell'accordo, che vale come accettazione delle clausole contrattuali in esso contenute.

3. La trasmissione dei diritti realizzata mediante offerta al pubblico di diritti su a) programma per elaboratore distribuito in formato sorgente, od in formato binario ma rendendone disponibile anche il formato sorgente, con una licenza che consente al licenziatario di: eseguire il programma, per qualsiasi scopo, studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità, ridistribuire copie del programma, migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, nonché su b) opera creativa di diverso tipo, con una licenza che consente al licenziatario di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera stessa, almeno per scopi non commerciali ed eventualmente congiuntamente ad altre facoltà, soddisfa il requisito di cui al comma 1 se il programma o l'opera, in formato elettronico, sono distribuiti insieme ad una copia in formato elettronico della licenza.3. Alle licenze di cui al comma 2 non si applica il disposto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ART. 110-bis

1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica (75).

ART. 111

[1] I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all'autore.

[2] Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile.

ART.111

[1] I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all'autore.

[2] Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile.

ART.112

I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

ART. 112

1. I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

Si propone di eliminare

ART.113

[1] L'espropriazione è disposta per decreto presidenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (17),

ART. 113

[1] L'espropriazione è disposta per decreto presidenziale su

di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato.

[2] Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

[3] Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

ART.114

Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Sezione II — Trasmissione a causa di morte.

ART.115

[1] Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi, per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

[2] Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

[3] La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.

ART.116

[1] L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

[2] Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.

[3] La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

ART.117

[1] L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

[2] Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (17), di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato.

[2] Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

[3] Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

Si propone di eliminare

ART. 114

Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Si propone di eliminare

Sezione II — Trasmissione a causa di morte.

ART. 115

[1] Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi, per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

[2] Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

[3] La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.

ART. 116

[1] L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

[2] Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.

[3] La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

ART. 117

1. L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

2. Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti almeno un terzo valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia

civile in materia di comunione.

Sezione III — Contratto di edizione.

ART.118

Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltretutto dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

ART.119

[1] Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

[2] Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

[3] Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

[4] Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

[5] L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

ART.120

Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;

2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;

3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

ART.121

[1] Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la

di comunione.

Sezione III — Contratto di edizione

ART. 118

Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltretutto dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

ART.119

[1] Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

[2] Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

[3] Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

[4] Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

[5] L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

ART.120

Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;

2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;

3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

ART.121

[1] Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risolto

scelta di considerare risolto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestata o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'articolo 23.

[2] Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

ART.122

[1] Il contratto di edizione può essere « per edizione » o « a termine ».

[2] Il contratto « per edizione » conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

[3] Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

[4] Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

[5] Il contratto di edizione « a termine » conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.

[6] In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni del numero di ristampe che stimi conveniente.

ART.123

Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

ART.124

[1] Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.

[2] Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

[3] Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risolto.

[4] L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi

il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestata o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'articolo 23.

[2] Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

ART.122

[1] Il contratto di edizione può essere « per edizione » o « a termine ».

[2] Il contratto « per edizione » conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

[3] Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

[4] Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

[5] Il contratto di edizione « a termine » conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

*enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.*

[6] In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni del numero di ristampe che stimi conveniente.

ART. 123

1. Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

ART. 124

[1] Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.

[2] Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

[3] Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risolto.

[4] L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dell'editore.

da parte dell'editore.

ART.125

[1] L'autore è obbligato:

1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

[2] L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

ART.126

L'editore è obbligato:

1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.

ART.127

[1] La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

[2] In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

[3] È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

[4] Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

ART.128

[1] Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

[2] L'Autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

[3] Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.

ART.129

[1] L'autore può introdurre nell'opera tutte le

ART.125

[1] L'autore è obbligato:

1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

[2] L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

ART.126

L'editore è obbligato:

1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.

ART.127

[1] La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

[2] In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

[3] È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

[4] Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

ART.128

[1] Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

[2] L'Autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

[3] Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.

ART.129

modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

[2] L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'Autorità giudiziaria.

[3] Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.

ART.130

[1] Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

ART.131

Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questa può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

ART.132

L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

ART.133

Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.

[1] L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

[2] L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'Autorità giudiziaria.

[3] Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.

ART.130

[1] Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

*dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.*

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

ART.131

Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questa può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

ART.132

L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

ART.133

Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.

ART.134

I contratti di edizione si estinguono:

- 1) per il decorso del termine contrattuale;
- 2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;
- 3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'articolo 121;
- 4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
- 5) nei casi di risoluzione contemplati dall'articolo 128 o nel caso previsto dall'articolo 133;
- 6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

ART.135

[1] Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

[2] Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'articolo 132.

Sezione IV — *Contratti di rappresentazione e di esecuzione.*

ART.136

[1] Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltretutto dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

[2] Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

ART.137

L'autore è obbligato:

- 1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;
- 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

ART.138

Il concessionario è obbligato:

- 1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
- 2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
- 3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori,

ART.134

I contratti di edizione si estinguono:

- 1) per il decorso del termine contrattuale;*
- 2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;*
- 3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'articolo 121;*
- 4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;*
- 5) nei casi di risoluzione contemplati dall'articolo 128 o nel caso previsto dall'articolo 133;*
- 6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.*

ART.135

[1] Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

[2] Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'articolo 132.

Sezione IV — Contratti di rappresentazione e di esecuzione.

ART.136

[1] Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltretutto dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

[2] Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

ART.137

L'autore è obbligato:

- 1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;*
- 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.*

ART.138

Il concessionario è obbligato:

- 1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;*
- 2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;*
- 3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.*

se furono designati d'accordo con l'autore.

ART.139

Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'articolo 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.

ART.140

Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo 128.

ART.141

Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione, in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

Sezione V — Ritiro dell'opera dal commercio.

ART.142

[1] L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

[2] Questo diritto è personale e non trasmissibile.

[3] Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (17), la quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

[4] Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

ART.143

[1] L'Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.

[2] L'Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se

ART.139

1. Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'articolo 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.

ART.140

1. Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo 128.

ART.141

1. Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione, in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

Sezione V — Ritiro dell'opera dal commercio.

ART.142

*[1] L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, **comunicare al pubblico**, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.*

[2] Questo diritto è personale e non trasmissibile.

*[3] Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al **Ministero per i beni e le attività culturali**, il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.*

[4] Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

ART.143

*[1] L'Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, **comunicazione al pubblico**, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.*

[2] L'Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza,

sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

[3] Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza.

[4] La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'Autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore.

Sezione VI — Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative.

Art. 144 - 1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.

2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.

Art. 145 - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.

Art. 146 - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori ed ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione Europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.

2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione Europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini

prima della decadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

[3] Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza.

*[4] La continuazione della riproduzione, **comunicazione al pubblico**, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'Autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore.*

Sezione VI — Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

italiani.

Art. 147 - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

Art. 148 - 1 Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.

Art. 149 - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

Art. 150 - 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 1.000,00 euro.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:

5% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro;

3 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 e 200.000,00 euro;

1 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 e 350.000,00 euro;

0,5 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000,00 euro;

0,25 % per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Art. 151 - 1. I prezzi di vendita di cui all'articolo 150 sono determinati al netto dell'imposta.

Art. 152 - 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.

2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.

3. Sino al momento in cui il versamento alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) non sia stato effettuato, il soggetto di cui al precedente comma è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

4. Il soggetto di cui al comma 2, intervenuto nella vendita quale acquirente o intermediario, risponde solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Art. 153-1 Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il prezzo minimo delle quali sia quello indicato al primo comma dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società Italiana degli Autori

ed Editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

Art.154.1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso, ed a darne pubblicità. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

2. Presso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al primo comma, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a partire dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Pittori e Scultori, Musicisti Scrittori ed Autori Drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.

Art. 155 - 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.

Capo III

Difese e sanzioni giudiziarie

Sezione I — Difese e sanzioni civili.

§ 1. — Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

ART.156

1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in

Capo III

Difese e sanzioni giudiziarie

Sezione I — Difese e sanzioni civili.

§ 1. — Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

Si segnala una duplicazione cui potrebbe farsi rimedio nella presente sede. La premessa è l'introduzione delle penali per violazione dell'inibitoria con il D.lgvo n. 68/03, che attuando la direttiva n. 29/01, ha sostituito l'art. 163 legge d'autore, inserendo al secondo comma la seguente disposizione:

"Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta

giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.

art. 156-bis.

1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.

2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

Art. 156-ter.

1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata

per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".

In sede di D.lgvo n. 140/06, di attuazione della direttiva n. 48/04 (enforcement), è stato modificato l'art. 156 l.a., con la previsione, nell'ultimo capoverso del primo comma, della disposizione già introdotta con il precedente D.lgvo n. 68/03: "Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".

Trattandosi di disposizioni speculari (riguardando entrambe la pronuncia dell'inibitoria), ed essendo più corretto l'inserimento nell'art.163 l.a., proporrei l'eliminazione della disposizione introdotta nell'art. 156 l.a. con il D.lgvo n. 140/06.

Una piccola osservazione in relazione all'argomento che segue:

Art.156bis. L'attuale formulazione della norma non chiarisce se la "controparte" nei cui confronti può essere rivolta l'istanza di esibizione e/o la richiesta di informazioni sia esclusivamente l'autore della violazione o anche l'intermediario i cui servizi siano utilizzati per la violazione medesima. Dall'esame del dato testuale degli artt. 156 e 163, la legittimazione passiva dell'intermediario parrebbe essere limitata alla richiesta di provvedimenti a contenuto inibitorio. Riterrei utile, pertanto, definire e specificare se "controparte" destinataria dell'istanza ex art. 156 bis sia solo l'autore della violazione o anche l'intermediario;" Non mi sembra opportuna la modifica proposta, in quanto "controparte" sembra designare la parte processuale nei cui confronti è rivolta una domanda (giudiziaria) e può identificarsi con "l'autore della violazione" o anche con l'intermediario, ritenuto responsabile della violazione stessa, essendone consapevole.

- modifiche alle norme in materia di eccezioni e limitazioni

Notiamo che molte delle modifiche proposte riguardano le utilizzazioni di biblioteche e soggetti affini. A questo proposito osserviamo che la larghissima parte di queste modifiche non sembra accettabile, in quanto non in linea con le fattispecie indicate dalla direttiva 2001/29 (alla quale peraltro il nostro legislatore ha dato già piena e ampia attuazione nel 2003). In particolare, la norma sulle fotocopie (art. 68) è pienamente conforme al disposto dell'art. 5 comma 2 lettera a) della Direttiva 2001/29 (che fa riferimento solo alla fotocopia). Anche l'art. 70 è conforme al combinato disposto delle lettere a) e d) del comma 3 del citato art. 5 (e per quanto in particolare riguarda il cd. diritto di panorama, ; in ogni caso, ammessa e non concessa la possibilità di una riproduzione digitale delle opere da parte delle biblioteche, la copia non potrà essere mai messa a disposizione al di fuori delle previsioni alla lettera n) del comma 3 dell'art. 5 (trasfuso nell'art. 71-ter della L.d.A.). Fra l'altro osserviamo che esiste una iniziativa comunitaria sulle opere orfane e fuori catalogo, cui appare opportuno rinviare per ogni eventuale modifica normativa.

Ancora, introdurre espressamente la libera eccezione di satira appare inopportuno; esiste già ampia giurisprudenza a questo proposito (peraltro anche riguardante la parodia) che efficacemente regola il settore. Ogni definizione potrebbe essere riduttiva e/o escludente. Per quanto concerne la proposta di cui all'art. 70.1, si osserva che appare necessario rispettare il

sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.

wording della direttiva (che è più ristretto); oltre al fatto che in Italia vige una normativa in materia di beni culturali che comunque impatterebbe su questa eccezione.

Sezione II – Difese e sanzioni penali.

Si ritiene che debbano essere rafforzate le misure contro gli illeciti a carattere commerciale ma al contrario vadano attenuate le misure contro l'uso personale e non commerciale delle opere, seppur abusivo. Si propone poi di limitare la pena allo scopo di lucro.

ART. 156

1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione, ovvero siano adottate le misure idonee ad impedire la continuazione o la ripetizione dell'illecito. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.

156bis, Si ritiene che debba trovarsi un giusto equilibrio tra il diritto alla tutela della proprietà intellettuale ed i dati personali. La relazione dell'avv. Generale della Corte di Giustizia UE Kokott ne fornisce una ottima trattazione.

- Per quanto concerne la questione “privacy”, comunicazioni elettroniche e richiesta di accesso ai dati del provider, il caso Peppermint con l’ordinanza del Trib. di Roma del 16-07-2007, emessa a conclusione di un procedimento in cui si era costituita in giudizio ex art. 152, d. lgs. 196/2003 l’Autorità Garante della Privacy, e della Corte di Giustizia sono in senso favorevole al prevalere dell’interesse alla privacy. In particolare le conclusioni dell’Avv. Generale kokott (18 luglio 2007) sono molto chiare: è compatibile con il diritto comunitario (dir. 2002/58, 2000/31, 2001/29, 2004/48/ce) che gli stati membri escludano la comunicazione di dati personali sul traffico in rete ai fini dei procedimenti civili per violazione del diritto d’autore. E aggiunge “qualora la Comunità ritenesse necessaria una tutela di più ampia portata dei titolari dei diritti d’autore, sarebbe necessario procedere ad una modifica delle

disposizioni in materia di tutela dei dati personali". In ipotesi delittuosa la comunicazione dei dati è invece ammessa (vedi artt. 25 e 132 cod. privacy, già citati da altri componenti). Tuttavia mi pare che l'art. 156-bis non si riferisca solo ai dati delle comunicazioni elettroniche, né ai dati oggetto di "trattamento" ai sensi del cod. privacy (anche senza l'ausilio di strumenti elettronici), ma ha un ambito di riferimento più ampio e riguarda più genericamente l'esibizione di "*documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte*" sui quali l'attore "*abbia già fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande*". Perciò non condivido la proposta di specificare l'applicabilità dell'art. 156-bis alle sole ipotesi delittuose più gravi.

- Riterrei invece opportuno modificare il comma 3 art. 156-bis nel seguente modo: "*sentita la controparte o il titolare dei dati qualora diverso dalla controparte*".
- Credo che la l.aut. usi in senso tecnico il termine "controparte", riferito al processo; di conseguenza l'intermediario può assumere la qualità di controparte solo qualora l'azione si rivolga anche contro di lui
- in relazione agli artt. 156, c.1 e 163 non condivido il rilievo di una duplicazione di disposti (pur formalmente esistente), in quanto si tratta di ipotesi diverse: nel primo caso l'inibitoria è rimedio concesso a seguito di giudizio di accertamento, mentre nel secondo è provvedimento cautelare. E' perciò utile la precisazione che in entrambe le ipotesi il provvedimento giudiziale può essere assistito da penale. Inoltre i due disposti della l. aut. sono speculari sul punto agli artt. 131, c. 2 (inibitoria cautelare) e 124, c. 2, cpi (rimedio dopo accertamento della violazione). Le modalità espressive usate nei cpi sono in verità più chiare riguardo al diverso ambito di applicabilità
Non vi è alcuna duplicazione, la penale va prevista sia in fase cautelare che in fase di merito.
E' evidente dalla direttiva, dalla giurisprudenza prevalente (anche risalente) in materia di IP, dalle esperienze straniere, che l'art. 156bis riguardi anche l'intermediario, ai fini dell'inibitoria, in quanto soggetto oggettivamente nella posizione esclusiva di poter eliminare la violazione.
La questione della privacy è attualmente all'attenzione degli organi comunitari, cui è necessario fare riferimento.

•

art. 156-bis.

1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte o all'intermediario i cui servizi sono utilizzati. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte o all'intermediario di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.

2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

Art. 156-ter.

1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.

ART.157

[1] Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.

[2] Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

ART.157

[1] Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.

[2] Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

ART.158

1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

Art. 158.

1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

ART. 158.

1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile e il lucro cessante e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile. Il danno da mancato guadagno può essere liquidato sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

In caso di violazione dolosa o compiuta con grave negligenza, il titolare del diritto **leso** può inoltre chiedere che il giudice ordini la retroversione a suo favore degli utili accertati, **direttamente** conseguiti dall'usurpatore a seguito della violazione, nella misura in cui essi eccedano l'entità del danno risarcibile.

In caso di utilizzazione abusiva non colposa, il titolare del diritto può chiedere che il giudice ordini la retroversione a suo favore degli utili accertati, conseguiti dall'utilizzatore, dedotti i costi sostenuti, la porzione di utili imputabile ad una specifica attività migliorativa dell'opera e il beneficio di cui possa godere il titolare del diritto d'autore.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

Art. 158. - 1. *Chi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.*

*2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile e il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile. Il danno **da mancato guadagno può essere liquidato** sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.*

In caso di violazione dolosa o compiuta con grave negligenza, il titolare del diritto può inoltre chiedere che il giudice ordini la retroversione a suo favore degli utili accertati, conseguiti dall'usurpatore a seguito della violazione, nella misura in cui essi superino l'entità del danno risarcibile.

In caso di utilizzazione abusiva non colposa, il titolare del diritto può chiedere che il giudice ordini la retroversione a suo favore degli utili accertati, conseguiti dall'utilizzatore, dedotti i costi sostenuti, la porzione di utili imputabile ad una specifica attività migliorativa dell'opera e il beneficio¹⁶ di cui possa godere il titolare del diritto d'autore.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.».

ART.159

1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al

ART.159

1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima

¹⁶ ad esempio l'acquisto di notorietà dell'opera.

comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.

ART.160

La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

ART.161

1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di

da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.

ART.160

La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

Art 161

1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i

autore e' imputabile a tutti i coautori.

3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

ART.162

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'art. 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia (77).

coautori.

3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un'opera dell'ingegno.

Art 162

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'art. 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari [...].

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o di sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

Art. 162-bis.

1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

Art. 162-ter.

1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, l'Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.

ART.163

1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73 bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di

Art. 162-bis.

1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

Art. 162-ter.

2. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, l'Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.

Art 163

1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ovvero anche, ex art. 700 c.p.c., che siano adottate le misure idonee ad impedire la continuazione o la ripetizione dell'illecito, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, o il diverso provvedimento, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73 bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74 ,arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.

ART.164

Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;

2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione alle altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

ART.165

L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi.

ART.166

Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

ART.167

1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:

- a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
- b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.».

§ 2. — *Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale.*

4.Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74 ,arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.

ART.164

Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti:

1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;

2) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione alle altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

Il n°3) diviene 2).

ART.165

1. L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi.

ART.166

1. Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza o l'ordinanza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

Art 167

1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:

- a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;*
- b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.».*

§ 2. — *Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale.*

ART.168

Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

ART.169

L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

ART.170

L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

Sezione II — Difese e sanzioni penali.**ART.171**

[1] Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis (81) e dall'articolo 171-ter(82), è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato (*) esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola

ART.168

1.Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

ART.169

1.L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

ART.170

1. L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

Sezione II - Difese e sanzioni penali

Artt. 171 – 174 quinquies. L'intero assetto della tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi, visto l'evidente fallimento della disciplina attualmente in vigore, merita un ripensamento che deve essere il frutto di un'attenta riflessione che tenga in considerazione tutti gli interessi coinvolti, senza alcuna forma di pregiudizio o condizionamento.

- **COMMENTI ALLE OSSERVAZIONI IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PENALI**

La proposta di limitare la pena allo scopo di lucro è assolutamente inaccettabile.

L'osservazione secondo cui l'utilizzatore privato sarebbe equiparato all'associazione a delinquere è assolutamente errata, anche dal mero punto di vista giuridico.

Art.171ss.

Il regime delle pene sostanzialmente equipara l'utilizzatore privato e in buona fede all'associazione a delinquere. Queste misure vanno ben oltre gli intenti del legislatore europeo e contrastano con il principio di proporzionalità della pena. Ad esempio, il 171-bis co. 1 andrebbe riformulato prevedendo che la pena è riservata a chi trasgredisce a scopo di lucro.

in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero] (83);

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[2] Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera *a-bis*), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

[3] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a 516 euro se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[4] La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 1032 a 5164 euro (84).

ART.171-bis (85)*

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2582 euro a 15493 euro. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a

Art 171

[1] Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis (81) e dall'articolo 171-ter(82), è punito con la multa da **euro 51 a euro 2.065** chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato (*) esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero]abrogata (83);

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[2] Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera *a-bis*), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

[3] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a **516 euro** se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[4] La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da **1032 a 5164 euro** (84).

ART. 171-BIS

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione i medesimi programmi[...], è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da **2582 euro a 15493 euro**. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a

consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a 15493 euro se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

ART.171-ter (86)

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2582 euro a 15493 euro chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, la apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (87);

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio

due anni di reclusione e la multa a 15493 euro se il fatto è di rilevante gravità. La stessa pena si applica altresì a chiunque abusivamente duplica, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, noleggia, cede a qualsiasi titolo qualsiasi supporto contenente programmi per elaboratore per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

ART. 171-BIS

Chiunque abusivamente duplica, a scopo di lucro, programmi per elaboratore o ai medesimi fini abusivamente importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione i medesimi programmi[...], è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2582 euro a 15493 euro. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a 15493 euro se il fatto è di rilevante gravità. La stessa pena si applica altresì a chiunque abusivamente duplica, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, noleggia, cede a qualsiasi titolo qualsiasi supporto contenente programmi per elaboratore per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

Art 171—ter

1. È punito se il fatto è commesso per uso non personale con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2582 euro a 15493 euro chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente, in qualsiasi modo o forma e avvalendosi di qualunque supporto riproduce, trascrive, rappresenta, esegue o recita in pubblico, comunica al pubblico, noleggia, detiene per la vendita o distribuisce un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico oppure introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana

b) abrogato (assorbito da lettera a)

c) da abrogare (assorbito da lettera a)

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, comunica al pubblico in

criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis)* fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale (88);

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (89).

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2582 a 15493 euro chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva

qualunque modo e con qualsiasi procedimento qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, la apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (87);

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, **comunica al pubblico con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;**

f)introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.

Tra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate o che residuano , a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h)abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse

2.È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2582 a 15493 euro chiunque:

a)riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente. vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b)esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione. importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c)promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3.La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4.La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a)l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b)la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c)la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5.Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di

per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

ART.171-quater

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da 516 euro a 5164 euro, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80 (90).

ART.171-quinquies

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita (91).

ART.171-sexies

1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato (92).

ART.171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Valutare se non debba essere sanzionato come all'art. 171 octies l'utilizzo per uso personale di apparecchi o software per eludere le misure tecnologiche di protezione

ART.171-quater

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da 516 euro a 5164 euro chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80 (90).

ART.171-quinquies

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita (91).

ART.171-sexies

1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato (92).

ART.171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche,

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge (92).

ART.171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2582 euro a 25822 euro chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15493 se il fatto è di rilevante gravità (92).

Art. 171-octies-1.

1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.

ART.171-novies

1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1.

ART.172

[1] Se i fatti preveduti nell'articolo 171 (93) sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a euro 1032 (94).

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge

ART.171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2582 euro a 25822 euro i chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15493 se il fatto è di rilevante gravità (92).

Art. 171-octies-bis.

1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.

ART.171-novies

1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1.

ART.172

[1] Se i fatti preveduti nell'art. 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a euro 1032.

[2] Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 152 e dell'art. 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1034 euro a 5165 euro.

ART.173

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.

ART.174

Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.

ART.174-bis

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.(97).

ART.174-ter

1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro

[2] Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 152 e dell'art. 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1034 euro a 5165 euro.

ART.173

1. Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.

ART.174

1. Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.

ART.174-bis

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione.[...]. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa **pecuniaria** da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

Nota, l'eliminazione dell'inciso in misura comunque non inferiore a euro 103,00 porterebbe all'eliminazione di sanzioni amministrative di entità milionaria riportando tali sanzioni a livelli applicabili.

ART.174-ter

1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione

1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale (98).

ART.174-quater

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della Giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni (99).

ART.174-quinquies

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla

nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

ART.174-quater

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della Giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

ART.174-quinquies

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n.

realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio(100).

TITOLO IV **Diritto demaniale**

TITOLO V **Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore**

ART.180

[1] L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite (102) e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

[2] Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

[3] L'attività della Società si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.

[4] La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

[5] Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.

[6] Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno (103), nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani ed i titolari di tali diritti non provvedano, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa.

1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

TITOLO IV *Diritto demaniale* *Articoli da 175 a 179 abrogati*

TITOLO V *Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore*

Si propone:
ART.180

*1. L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di...**(ELIMINATO)**.. comunicazione al pubblico via satellite (102) e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).*

[2] Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

*[3] L'attività della Società si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi**(ELIMINATO)**.i nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.*

[4] La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

[5] Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.

*[6] Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti **nello Stato****(ELIMINATO)**...ed i titolari di tali diritti non provvedano, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa.*

[7] I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla S.I.A.E., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine

[7] I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla S.I.A.E., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti (104), per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati all'Ente Nazionale Assistenza e Previdenza per pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (ENAP) (104), per scopi di assistenza alle categorie degli autori da esso protette, nonché ad enti o associazioni, per l'assistenza alle altre categorie da essi rappresentate.

Art. 180

* al comma 4, è aggiunto la seguente proposizione:

“In vigore del rapporto associativo con la Siae. l'autore è libero di autorizzare direttamente l'utilizzo non commerciale delle sue opere”.

* è aggiunto il comma 8): *“La Siae esercita le attività di gestione collettiva dei diritti connessi, riconoscendo loro forme di rappresentanza”.*

All'art. 180 è modificato come segue:

-al comma 4, è aggiunto la seguente proposizione:

“In vigore del rapporto associativo con la Siae. l'autore è libero di autorizzare direttamente l'utilizzo non commerciale delle sue opere”.

- è aggiunto il comma 8): *“La Siae esercita le attività di gestione collettiva dei diritti connessi, riconoscendo loro forme di rappresentanza”.*

ART.180-bis

1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.

2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita (105).

ART.180-bis

1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.

2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita (105).

Art. 180-ter - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare gli enti pubblici che hanno come scopo esclusivo o preminente la generazione e la disseminazione di conoscenze e di informazioni presso il pubblico a comunicare al pubblico in qualsiasi modo, garantendo, in particolare, che lo stesso pubblico possa accedere a tali conoscenze e informazioni dal luogo e nel momento scelti individualmente, le opere presenti nei rispettivi archivi è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società

italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o di detentori di diritti connessi.

2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 stabiliscono con i singoli enti pubblici, ed eventualmente con associazioni rappresentative dei loro interessi che ne facciano richiesta, i termini delle autorizzazioni previste dal citato comma 1.

3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle medesime società con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati o aderenti.

4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o un altro elemento protetto.

5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti d'autore possono indicare che non intendono estendere alle medesime opere il regime di autorizzazione previsto al comma 1, dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei modi ed entro i termini stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali.

6. Gli enti pubblici sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per le opere delle quali sono titolari di tutti i diritti d'autore necessari per esercitare le facoltà di cui al medesimo comma 1, sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita».

Nell'ipotesi in cui sia un meccanismo che può funzionare, rispetto al testo ora riportato credo dovrebbero essere fatte delle precisazioni (nonché raccordi con altre norme):

1. quali sono gli enti che sono autorizzati a stipulare le LCE (quelli ai sensi degli articoli 69 e 69);
2. quali sono gli usi per i quali la licenza può essere conclusa;
3. che altro?

ART.181

[1] Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

[2] La Società può assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

Dopo l'articolo 180-bis è inserito il seguente:

Art. 180-ter.

1. Il diritto esclusivo di autorizzare le persone fisiche che pongono in essere attività di scambio e di condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro a mettere a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente le opere scambiate e condivise nel quadro di tale attività di scambio e di condivisione, è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di detentori di diritti connessi.

□ 2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 interloquiscono e negoziano con le associazioni rappresentative degli interessi degli utilizzatori che ne facciano richiesta i termini delle autorizzazioni previste al citato comma 1. □

3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di

gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle stesse con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati e aderenti. □

4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o altro elemento protetto. □

5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti possono indicare che non intendono estendere a queste il regime di autorizzazione previsto al comma 1 dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei modi ed entro i limiti stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali.

dopo l'art. 180 ter e inserito il seguente:

Art. 180-quater

1. Il diritto esclusivo di autorizzare gli enti pubblici che hanno come scopo esclusivo o preminente la generazione e la disseminazione di conoscenze e di informazioni presso il pubblico a comunicare al pubblico in qualsiasi modo, garantendo, in particolare, che lo stesso pubblico possa accedere a tali conoscenze e informazioni dal luogo e nel momento scelti individualmente, le opere presenti nei rispettivi archivi è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di detentori di diritti connessi.

□ 2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 stabiliscono con i singoli enti pubblici, ed eventualmente con associazioni rappresentative dei loro interessi che ne facciano richiesta, i termini delle autorizzazioni previste dal citato comma 1.

□ 3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle medesime società con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati o aderenti.

□ 4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o un altro elemento protetto. □

5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti d'autore possono indicare che non intendono estendere alle medesime opere il regime di autorizzazione previsto al comma 1, dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei modi ed entro i termini stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali. □

6. Gli enti pubblici sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per le opere delle quali sono titolari di tutti i diritti d'autore necessari per esercitare le facoltà di cui al medesimo comma 1, sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita

[1] Oltre alle funzioni indicate **negli articoli precedenti** ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

[2] La Società può assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di **imposte, tasse, contributi, diritti**.

ART.181-bis

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità,

ART.181-bis

*“1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, **tutelate dalla presente legge**, destinato ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. **L'obbligo di apposizione del contrassegno non si applica ai supporti contenenti programmi per elaboratore, a meno che questi contengano più del 50% di suoni, voci o sequenze di immagini in movimento estratte da opere cinematografiche o audiovisive, composizioni musicali o fonogrammi non espressamente realizzate per tale programma e nel caso in cui l'inclusione di tali opere o fonogrammi costituisca un'utilizzazione economica competitiva con la fissazione individuale di tali opere o fonogrammi, tale che l'uso delle opere o fonogrammi rappresenti lo scopo primario per l'acquisizione dei programmi per elaboratore.***

*Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del **Ministro dei Beni Culturali**, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.*

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

*3. **Il titolare dei diritti su di un programma per elaboratore, al fine di avvalersi dell'assistenza antipirateria della SIAE, può decidere di depositare una apposita dichiarazione identificativa che sarà depositata con congruo anticipo presso la SIAE.***

*4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni ,dalla. data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del **Ministro dei Beni Culturali**, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.*

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare

la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. La spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno (106).

del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.”

ART.181-ter

1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri,

ART.181-ter

*1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle **categorie o degli enti interessati**..... la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del **Ministro per i beni e le attività culturali** sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.(ELIMINATO)...*

*2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto da **Ministro per i beni e le attività culturali**, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni (107).*

sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni (107).

ART.182

[[1] La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento.

[2] Il suo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per la pubblica istruzione] (108) (109).

ART.182-bis

1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies (110).

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari e agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1 (111). Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71 septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti

ART.182

Abrogato

ART.182-bis

1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

e) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies (110).[...]

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari e agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1 (111). Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71 septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.(112) (113).

radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.(112) (113).

ART.182-ter

1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale (113).

ART.183

[1] L'esercizio della attività per il collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (114), secondo le norme del regolamento.

[2] A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.

[3] Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

[4] L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento.

ART.184

[1] Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le sue eventuali osservazioni e proposte.

[2] L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono domandate dal suo statuto.

[3] All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182 (109).

TITOLO VI

Sfera di applicazione della legge

ART.185

[1] Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'articolo 189.

[2] Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

[3] Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

ART.182-ter

1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale (113).

ART.183

*[1] L'esercizio della attività per il collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del **Ministero per i beni e le attività culturali** secondo le norme del regolamento.*

[2] A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.

[3] Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

*[4] L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del, **Ministro per i beni e le attività culturali** secondo le norme del regolamento.*

ART.184

[1] Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le sue eventuali osservazioni e proposte.

[2] L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono domandate dal suo statuto.

[3] All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182 (109).

TITOLO VI

Sfera di applicazione della legge

ART.185

[1] Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'articolo 189.

[2] Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

[3] Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

ART.186

[1] Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.

[2] Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti (115).

3. Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione (116).

ART.186

[1] Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori di altri paesi.

2. Salvo l'applicazione delle convenzioni, le opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità.

3. Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione (116).

ART.187

[1] In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'articolo 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

[2] Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo Stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta (115).

ART.187

ART.188

[1] L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della Legge 31 gennaio 1926, n. 100.

[2] La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.

[3] Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.

[4] Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto reale.

[5] Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalità o condizioni (115).

ART.188

ART.189

[1] Le disposizioni dell'articolo 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.

ART.189

[1] Le disposizioni dell'articolo 185 si applicano all'opera audiovisiva, cinematografica o costituita da sequenze di immagini in movimento, al fonogramma o analogo supporto, ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, alle opere fotografiche ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o materiali protetti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di

[2] In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.

TITOLO VII

Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

ART.190

[1] È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (17) un Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

[2] Il Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

3. Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4 (117).

ART.191

[1] Il Comitato è composto (118):

a) di un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (17);

b) dei vicepresidenti delle Corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;

c) [di un rappresentante del P.N.F.] (119);

d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria e commercio e di due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

f) dei presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;

g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori;

h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

[2] I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica

questa legge o di altra legge speciale.

2. In difetto della condizione sopra indicata sono applicabili a dette opere e materiali protetti le disposizioni dell'art. 186.

TITOLO VII

Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

ART.190

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

2. Il Comitato è consultato sul contenuto delle leggi e degli atti del Governo aventi forza di legge nelle materie attinenti il diritto d'autore o ad esso connesse. Il comitato provvede inoltre a:

a) studiare le questioni attinenti al diritto d'autore ed alla sua protezione;

b) esprimere pareri a richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;

c) esprimere pareri sulle questioni relative al diritto d'autore che gli vengano sottoposte dal Ministro, anche a richiesta delle amministrazioni o enti pubblici;

d) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi e regolamenti;

e) esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4.

ART.191

[1] Il Comitato è composto (118):

a) dal presidente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali (17);

d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria e commercio e di due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

f) dei presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;

g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori;

h) da sei esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per i beni e le attività culturali .

[2] I membri del Comitato sono nominati con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali .

e durano in carica un quinquennio.

In relazione all'attuale composizione del Comitato si fa notare che è necessario, nella salvaguardia dell'equilibrio che lo caratterizza tra rappresentanti delle istituzioni e rappresentanti degli autori e del mondo economico, ampliare significativamente le rappresentanze

un quadriennio.

ART.192

[1] Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal Presidente stesso.

ART.193

[1] Il Comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.

2. Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'art.191, primo comma, lettera h, ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri (120).

[3] Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.

ART.194

La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (121).

ART.194-bis

La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.

2. La richiesta deve precisare:

a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;

b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta

autoriali e industriali, al fine di ricomprensivi in modo soddisfacente le nuove realtà che si sono andate formando sia nell'ambito della creazione che della produzione, comunicazione e diffusione dei contenuti. Analogamente si auspica una riconsiderazione delle rappresentanze istituzionali, sempre salvaguardando l'equilibrio e la funzionalità dell'organo in questione.

ART.192

[1] Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni anno e tutte le volte che ne sia richiesto dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti

ART.193

[1] Il Comitato può essere convocato: in adunanza generale o in commissioni speciali.

2. Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'art.191, primo comma, lettera h, ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri (120).

[3] Il presidente può invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente competenti nelle questioni di volta in volta da esaminare.

ART.194

1. La segreteria è affidata al capo dell'ufficio competente per la materia del diritto d'autore, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

ART.194-bis

La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.

2. La richiesta deve precisare:

a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;

b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.

osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.

4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.

5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'art. 308 del codice di procedura civile (122).

ART.195

Ai membri del Comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.

TITOLO VIII

Disposizioni generali transitorie e finali

ART.196

[1] È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge.

[2] Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

ART.197

I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro dello 0,50 per cento (123).

4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.

5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'art. 308 del codice di procedura civile (122).

ART.195

1. Ai membri del Comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.

TITOLO VIII

Disposizioni generali transitorie e finali

ART.196

[1] È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge.

[2] Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

ART.197

I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro dello 0,50 per cento (Si

propone l'abrogazione salvo riesame della questione nelle sedi competenti).

ART.198

Nel bilancio di previsione del Ministero del tesoro è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire centosessanta milioni (124), sui proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

ART.198

1. Nel bilancio di previsione del Ministero del tesoro è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire centosessanta milioni (124), sui proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

ART.199

[1] La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

[2] Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.

ART.199

[1] La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

[2] Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.

ART.199-bis

[1] Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data (125).

Si propone l'abrogazione degli articoli da 199-bis a 204 incluso

ART.200

[Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'articolo 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite] (126).

ART.201

Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.

ART.202

Agli effetti dell'articolo 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.

ART.203

[1] Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione (127).

[2] Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.

ART.204

A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori ed editori assume la denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto d'autore) (128).

ART.205

[1] Sono abrogate la legge 18 marzo 1926, n. 256, di conversione in legge del R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.

[2] Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione in legge del R.D.L. 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la Legge 2 giugno 1939, n. 739, di conversione del R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.

ART.206

[1] Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.

[2] Dette sanzioni potranno comportare la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000.

[3] La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

[4] Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore (129).

ART.205

[1] Sono abrogate la legge 18 marzo 1926, n. 256, di conversione in legge del R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.

[2] Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione in legge del R.D.L. 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la Legge 2 giugno 1939, n. 739, di conversione del R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.

ART.206

[1] Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.

[2] Dette sanzioni potranno comportare la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000.

[3] La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

[4] Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore (129).